

## INDICE

<b><u>CAPITOLO 1: LA STORIA</u></b> .....	4
1.1 Il Comitato di Basilea.....	4
1.2 Il 1988: la proposta “storica” del Comitato di Basilea.....	5
1.3 2001: un Nuovo Accordo sul Capitale.....	6
<b><u>CAPITOLO 2: BASILEA 2</u></b> .....	14
2.1 Cos’è Basilea 2.....	14
2.2 Obiettivi.....	15
2.3 Innovazioni.....	17
2.4 Alcuni commenti.....	23
2.5 Campo di applicazione.....	30
2.6 Tempi di implementazione del Nuovo Accordo.....	34
<b><u>CAPITOLO 3: DESCRIZIONE DEL QUADRO REGOLAMENTARE</u></b> .....	35
<b>A) PRIMO PILASTRO: Requisiti patrimoniali minimi</b> .....	36
• Introduzione.....	36
• Caratteristiche.....	40
• Calcolo dei requisiti.....	42

<b>I.</b>	<b>RISCHIO DI CREDITO</b> .....	43
	• Metodo standard.....	43
	• Sistema basato sui rating interni.....	44
	• Problemi di coerenza tra il metodo standardizzato e quello dei rating interni.....	49
	• Cartolarizzazione di attività.....	50
	• Le garanzie.....	54
<b>II.</b>	<b>RISCHIO OPERATIVO</b> .....	57
	• Raccomandazioni per il “primo pilastro”.....	60
	<b>B) SECONDO PILASTRO: Controllo prudenziale</b> .....	64
	• Introduzione.....	64
	• I 4 principi chiave del controllo prudenziale.....	68
	• Raccomandazioni per il “secondo pilastro”.....	70
	<b>C) TERZO PILASTRO: Disciplina di mercato</b> .....	73
	• Introduzione.....	73
	• Principio guida del “terzo pilastro”: la rilevanza.....	75
	• Raccomandazioni per il “terzo pilastro”.....	77

<b><u>CAPITOLO 4: EFFETTI</u></b> .....	78
• I contro della riforma.....	81
• I pro della riforma.....	82
• Le banche di fronte a Basilea 2.....	84
• Basilea 2 e le imprese.....	92

<b><u>CAPITOLO 5: ALCUNI ASPETTI PROBLEMATICI DI BASILEA 2</u></b> .....	97
• La difficoltà di raccogliere informazioni.....	97
• I rating interni.....	98
• Il problema della pro-ciclicità finanziaria.....	99

<b><u>CAPITOLO 6:</u></b>	
<b>CONCLUSIONI</b> .....	101

<b>BIBLIOGRAFIA</b> .....	104
---------------------------	-----

## **CAPITOLO 1: *LA STORIA***

A causa della crisi petrolifera all'inizio degli anni '70, che provocò gravi turbolenze nel mercato dei cambi, i rappresentanti degli stati del G10 istituirono il Comitato di Basilea, a cui fu affidato il compito di garantire la stabilità del sistema bancario a livello mondiale, per la sicurezza dei depositanti, delle banche, degli azionisti e dell'intera economia, nonché di fissare regole univoche per tutte le banche.

### **1.1 Il Comitato di Basilea**

Il Comitato di Basilea è un organismo fondato alla fine del 1974 dai Governatori delle banche centrali dei paesi del G10 (Gruppo dei 10), operante in seno alla Banca dei Regolamenti Internazionali con sede, appunto, a Basilea. Si riunisce quattro volte l'anno e gestisce circa trenta gruppi di lavoro. I membri vengono da Belgio, Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Lussemburgo, Olanda, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito e stati Uniti d'America (G10 con Lussemburgo e Spagna).

L'attuale presidente del comitato è Jaime Caruana, governatore della Banca di Spagna, che è succeduto a William J McDonough il 1 maggio 2003. Le attività del Comitato si svolgono sotto l'egida della Banca per i

Regolamenti Internazionali (Bank for International Settlements, BIS), un'organizzazione internazionale che promuove la cooperazione internazionale monetaria e finanziaria, e serve da banca per le banche centrali.

Il Comitato non possiede nessuna autorità di vigilanza sovranazionale, e le sue conclusioni non hanno valore legale. Piuttosto formula standard e linee guida ad ampio spettro, e raccomanda best practices in una prospettiva che vede ogni autorità individuale farle proprie nella maniera più adatta al proprio sistema nazionale. Il Comitato riporta ai Governatori delle banche centrali dei paesi del G10 e chiede il sostegno dei Governatori stessi per le iniziative più importanti. Un importante obiettivo del Comitato è stato colmare le lacune presenti nella copertura della vigilanza internazionale nel rispetto di due principi base: nessuna impresa bancaria estera dovrebbe evitare la vigilanza; la vigilanza dovrebbe essere adeguata. Nel 1988, il Comitato ha deciso di introdurre un sistema di misura del capitale comunemente noto come l'Accordo di Basilea sul Capitale. Nel giugno del 1999 il Comitato ha proposto una nuova struttura per l'Accordo. L'intensa attività successiva ha portato, nell'aprile 2003, alla pubblicazione di un documento finale di consultazione [NBCA] che introduce la struttura del nuovo accordo di adeguatezza patrimoniale (anche noto come Basilea 2), che dovrà essere formalmente pubblicato entro la fine del 2006.

## **1.2 Il 1988: la proposta "storica" del Comitato di Basilea.**

La storia che ci riguarda inizia con il 1988: in quell'anno il Comitato decise di proporre un sistema di misurazione dell'adeguatezza patrimoniale, noto come l'Accordo di Basilea (Basel Capital Accord).

Cosa significa adeguatezza patrimoniale? Semplice: che *il patrimonio deve essere adeguato ai rischi assunti*. Ogni attività posta in essere da un'impresa finanziaria comporta l'assunzione di un certo grado di rischio (oggi convenzionalmente *distinto tra rischio di credito e rischio di mercato*).

Il rischio deve essere quantificato e supportato da capitale (il "capitale di vigilanza", determinato con le regole di Banca d'Italia). Stiamo parlando di quell'impianto normativo che ha sancito il ruolo del capitale nella sua funzione fondamentale di copertura dei rischi assunti.

Il sistema vigente impone il seguente vincolo:

$$\frac{\text{(Patrimonio di vigilanza)}}{\text{(attivo sottoposto a rischio di mercato e di credito)}} \geq 8\%$$

Il rischio di credito, di gran lunga più importante, va quantificato tramite una tabella di coefficienti che trasformano il valore contrattuale di un'attività in una quota rappresentativa del rischio stesso.

Vediamo un semplice esempio. Consideriamo un prestito effettuato ad un'impresa privata, privo di garanzia, diciamo per un valore nominale pari a 1 miliardo. La norma impone di determinare il cosiddetto *attivo ponderato*: si moltiplica il valore dell'attività (il prestito, che per la banca è un impiego, quindi un'attività) per un coefficiente stabilito che, nel nostro caso è del 100%: l'attivo ponderato risulta uguale a 1 miliardo. Interviene, a questo punto, il ricorso ad una percentuale fissa; la norma ci dice che l'*8% del valore ponderato è il rischio*: nel nostro caso 80 milioni. *Questo è il valore del patrimonio la cui disponibilità deve essere certa*. Si dice che l'attività in questione richiede l'allocazione di patrimonio per 80 milioni. Come dire che un portafoglio impieghi per cassa non garantiti a imprese private, avente un valore nominale di 1000 miliardi, comporta un valore a rischio pari a 80 miliardi. Questo è il valore del rischio: l'importo deve essere "coperto" da patrimonio. Il vincolo che incombe sul patrimonio (risorsa scarsa e costosa) si traduce in un limite all'espansione dell'attivo rischioso. Nel nostro caso, se il patrimonio a disposizione fosse pari a 70 miliardi, si dovrebbe ridurre il portafoglio, oppure ci si dovrebbe rivolgere ad impieghi meno rischiosi (ponderati con un coefficiente inferiore al 100%). Esiste infatti una certa differenziazione tra attività più e meno

rischiose, ma lo schema è troppo semplice e questo limite è ormai insostenibile.

L'accordo del 1988 presentava dunque dei limiti di particolare rilevanza. L'8% di accantonamento può essere giudicato troppo per una controparte poco rischiosa e troppo poco per una controparte giudicata rischiosa: la quantità di capitale assorbito era giudicata troppo poco sensibile al rischio, e questo nonostante alcuni correttivi introdotti negli anni successivi.

## **1.2 2001: Un nuovo accordo sul capitale**

Il 16 gennaio 2001 il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria ha divulgato una proposta a fini di consultazione riguardante un nuovo Accordo sul Capitale.

Questo documento, molto articolato, ricalca il precedente e più conciso documento del giugno 1999, dedicato alla presentazione di una "dichiarazione di intenti" sul progetto di emendamento all'accordo del 1988. Commenti e suggerimenti sull'impostazione proposta in questo documento, furono sollecitati a tutte le istituzioni finanziarie, entro il termine del 31 marzo 2000.

Com'è noto l'accordo del 1988, applicato nel 1992 negli Stati Uniti così come in tutti i paesi appartenenti all'Unione Europea, anche in assenza di una qualsiasi teoria normativa sui rapporti di capitale, obbligava le banche a seguire i cosiddetti requisiti di capitale aggiustati per il rischio, richiedendo di coprire ogni investimento con "fondi propri" attraverso precise percentuali, che variavano dall'8%, previsto nel caso di prestiti non assicurati, allo 0% dei titoli emessi dai governi.

Mentre restrizioni di capitale basate sul livello ottimo di indebitamento, o sul rapporto fra debito e capitale di rischio, sarebbero state più opportune, non sembra esserci alcuna giustificazione economica all'introduzione di queste pseudo-ponderazioni di rischio. Infatti questa regola sembra aver generato più danni che benefici.

I giudizi negativi sul nuovo sistema basato sui requisiti di capitale, formulati originariamente nell'ambiente accademico, furono poi condivisi

da organizzazioni private e pubbliche come l'International Swaps and Derivatives Association, l'Institute of International Finance e il Federal Reserve System, ciascuna delle quali ha elaborato sull'argomento delle relazioni molto critiche. Lo stesso Comitato di Basilea ha poi pubblicato, nell'aprile del 1999, uno studio molto franco, frutto di un gruppo di lavoro creato ad hoc. Tre particolari questioni sono state esaminate dal gruppo di lavoro:

- se l'adozione di prefissati requisiti di capitale minimi abbia portato le banche a detenere livelli patrimoniali più elevati del necessario e se si sia conseguito un incremento nel rapporto attraverso aumenti nel capitale oppure, viceversa, attraverso una riduzione dei prestiti;
- se i requisiti fissi di capitale siano riusciti a limitare i rischi assunti dalle banche, o se le banche siano state capaci di prendere delle misure che ne riducessero gli effetti, come lo spostamento verso crediti più rischiosi all'interno di una classe di ponderazione o l'arbitraggio di regolamentazione;
- se l'introduzione di prefissati requisiti di capitale minimi abbia determinato effetti secondari imprevisti, oltre all'incoraggiamento di attività di arbitraggio, come riduzioni nell'erogazione di prestiti, causando in questo modo strette creditizie e colpendo l'economia reale, e riduzioni nella competitività delle banche in relazione ad altre forme di intermediazione.

Il gruppo di lavoro ha poi tratto le seguenti conclusioni:

- i dati sui rapporti di capitale delle banche del G-10 indicano che, dopo l'introduzione dell'Accordo di Basilea, vi sono stati incrementi nei rapporti ponderati di capitale in molti paesi. Il rapporto medio fra capitale e attivi ponderati delle maggiori banche del G-10 è cresciuto dal 9,3% nel 1988 all'11,2% nel 1996. E' tuttavia difficile discernere se questi incrementi riflettano gli effetti diretti dell'Accordo di Basilea oppure derivino dall'accrescimento della disciplina di mercato, dal momento che l'introduzione di standards più coerenti per il capitale bancario ha determinato un incremento nella trasparenza ed ha migliorato l'abilità del mercato ad esercitare pressioni. Peraltro numerosi studi sull'esperienza



americana e di altri paesi, relativi a periodi precedenti e successivi all'introduzione dell'Accordo, suggeriscono che requisiti di capitale così rigidamente applicati inducono le banche sottocapitalizzate a ricostruire i loro rapporti di capitale in vari modi e molto rapidamente.

- le reazioni delle banche al soddisfacimento delle regole di vigilanza sui loro rapporti di capitale sembrano variare a seconda dello stato del ciclo economico e della situazione finanziaria propria della banca. In generale, la ricerca è coerente con l'opinione che le banche rispondano alla pressione dei requisiti di capitale nel modo che ritengono più efficiente in termini di costo. Raccogliere nuovo capitale può risultare più semplice in periodi di boom economico, mentre ridurre i prestiti potrebbe essere più efficiente in termini di costo in periodi di recessione. Allo stesso modo le decisioni sulla struttura del capitale prese dalle banche potrebbero essere maggiormente sensibili ai più elevati costi del capitale Tier 1 (capitale azionario) rispetto al capitale Tier 2 (debiti subordinati). Quando il costo di un aumento di patrimonio nel Tier 1 è eccessivamente elevato, le banche possono tentare di soddisfare ai requisiti di capitale, ove possibile, attraverso l'emissione di debito subordinato. Tuttavia in alcuni paesi le banche hanno a disposizione numerosi strumenti alternativi relativi al Tier 2 rispetto a quelli contemplati dalla regolamentazione sul capitale, probabilmente a causa delle esigenze del mercato. Alcune ricerche mostrano che, per soddisfare ai requisiti minimi di capitale, le banche tendono a limitare i prestiti, generando così una "stretta creditizia", quando diventa troppo costoso rastrellare nuovi capitali;

- requisiti di capitale uniformemente applicati su una vasta classe di crediti possono indurre le banche a spostarsi verso i crediti più rischiosi nell'ambito della stessa classe, portando in alcuni casi ad una crescita complessiva nella rischiosità del portafoglio della banca. L'ampiezza delle classi di rischio nell'Accordo di Basilea offre grandi opportunità di sostituzione fra crediti con differenti livelli di rischio. A causa delle enormi difficoltà nella misurazione del rischio assunto da una banca sulla base dei dati disponibili, la scarsa letteratura su questo argomento non raggiunge risultati conclusivi;

- l'ampiezza delle classi di rischio nell'Accordo di Basilea crea senza dubbio una divergenza fra il capitale economico che le banche ritengono di dover detenere per garantire i prestiti - in particolare per quelli di migliore qualità e il patrimonio di vigilanza che esse devono detenere. Le innovazioni nel mercato finanziario hanno permesso sempre più alle banche di fare uso di tecniche di arbitraggio fra queste due grandezze, incrementando il rischio della banca in relazione ai livelli minimi di capitale. Una delle tecniche utilizzate è quella della cartolarizzazione, sebbene debba essere sottolineato che altri fattori, forse determinati dell'arbitraggio regolamentare, suggeriscono l'uso di queste tecniche.

In sintesi sono stati rilevati i seguenti effetti indesiderati dei requisiti di capitale:

- disincentivi alla diversificazione del credito da parte delle banche;
- distorsione dei segnali nel caso di emissione di nuove azioni;
- cattiva allocazione del capitale;
- strette creditizie;
- arbitraggi di regolamentazione;
- crescita del rischio di credito complessivo.

Fra di essi, le conseguenze più rilevanti derivano dalla mancata previsione, nei coefficienti di solvibilità, di due elementi fondamentali:

- la concentrazione dei prestiti;
- la maturità dei crediti.

Nell'accordo di Basilea del 1988 non erano infatti previste riduzioni nella ponderazione del capitale per portafogli ben diversificati e prestiti a breve termine. Perciò i manager non erano incentivati a combattere la loro naturale tendenza alla concentrazione dei crediti.

Riconoscendo questi problemi, il documento del 1999 ha proposto la seguente differenziazione dei requisiti di capitale in riferimento al "rating" del prestatore. La proposta è riassunta nella tabella 1 e comparata con la regolamentazione attuale e con la proposta del 2001:

		Da AAA	Da A+ a A-	Da BBB+	Da BB+	Da B+ a B-	Inferiore a B-	Senza rating	
Governi e	Accordo '88	0%							
	Accordo '88	100%							
Banche centrali	Proposta '99	0%	20%				150%	100%	
	Nuovo schema	0%	20%				150%	100%	
Banche (4)	Accordo '88	20%							
	Proposta '99	20%	50%				150%	100%	
	Nuovo schema	20%	50%				150%	100%	
Banche e Crediti a	Accordo '88	100%							
	Proposta '99	20%					150%	50%	
	Nuovo schema	20%					150%	50%	
	Nuovo schema						150%	20%	
Imprese	Accordo '88	100%							
	Proposta '99	20%					150%	100%	
	Nuovo schema	20%	50%					100%	
Operazioni securitizzative	Accordo '88	100%							Deduzioni
	Proposta '99	20%	50%	100%			Deduzioni		
	Nuovo schema	20%	50%	100%	150%		Deduzioni		

- (1) Contante, crediti verso governi e banche centrali del paese in cui ha sede la banca, Stati membri dell'OECD e dell'UE e Arabia Saudita;
- (2) Depositi interbancari, crediti verso enti del settore pubblico del paese in cui ha sede la banca, altri paesi e banche multilaterali di sviluppo;
- (3) Con alcune eccezioni per i crediti verso governi e banche centrali nel caso di attività denominate in valuta nazionale e finanziate con provvista nella medesima valuta e per banche multilaterali di sviluppo di grado elevato, ai quali si applica un peso del 20%;
- (4) Ponderazione basata su quella applicata allo stato in cui ha sede la banca;
- (5) Crediti verso banche residenti nei paesi appartenenti all'OECD e all'UE;
- (6) Ponderazione basata sulla valutazione della singola banca;
- (7) Per crediti con durata inferiore ad 1 anno o garantiti si applica il 20%;

*(8) Crediti verso banche con scadenza originaria a breve, per esempio inferiore a sei mesi, otterrebbero una ponderazione più favorevole di una categoria rispetto alla ponderazione usuale applicata ai crediti verso le banche.*

Si può notare che, contrariamente al regime del 1988, la proposta del 1999:

- stabilisce una diversa allocazione del capitale in base al rating del prestatore;
- il rating può essere assegnato esternamente da un'agenzia approvata;
- in alternativa il rating può essere ottenuto internamente utilizzando una metodologia approvata;
- i crediti verso le banche possono vedersi assegnato un peso di rischio di una categoria meno favorevole rispetto a quella del paese di residenza (opzione 1);
- in alternativa i crediti verso le banche possono ricevere una ponderazione in relazione al rating della banca individuale (opzione2);
- solo nel caso delle banche, i crediti con maturità originaria a breve, ad esempio meno di sei mesi, ricevono una ponderazione di una categoria più favorevole della ponderazione usuale applicata ai crediti verso le banche.

I seguenti miglioramenti rispetto all'Accordo del 1988 devono essere sottolineati:

- il rating dei crediti è preso in considerazione per il computo delle ponderazioni di rischio. La distribuzione dei pesi è fortemente accentrata intorno alla media, per esempio fra A+ e B-, e in particolare fra BBB+ e BBB-. Così in media non c'è nessuna riduzione dei pesi sui crediti alle imprese rispetto ai requisiti attuali, mentre c'è un forte incentivo verso il rating individuale delle banche che, nel più affollato intervallo di valutazione (da BBB+ a BBB-), ottiene una riduzione del 50% sul peso;

- contrariamente allo schema del 1988, la maturità originaria dei crediti è presa in considerazione, almeno per le banche: crediti a breve maturità verso le banche, e non verso le imprese, ricevono una ponderazione più favorevole;
- la proposta è piuttosto cauta nell'avvicinare in modo più completo il problema della relazione fra rischio e maturità;
- la proposta usa il termine "rating" in modo inappropriato;
- i crediti privi di rating non subiscono cambiamenti rispetto alle regole correnti, ed hanno una ponderazione del 100%.

I principali obiettivi descritti nello schema del 1999 erano i seguenti:

- continuare a promuovere la sicurezza e la solidità del sistema finanziario;
- continuare ad assecondare la parità concorrenziale;
- costituire un sistema più completo per il trattamento dei rischi;
- focalizzare l'attenzione sulle banche che operano a livello internazionale, anche se i principi di base devono potersi applicare a banche con diverse caratteristiche di complessità e sofisticatezza.

Questi obiettivi dovevano essere conseguiti attraverso la definizione di un nuovo schema regolamentare basato su tre pilastri:

- requisiti patrimoniali minimi obbligatori;
- disciplina di mercato;
- controllo prudenziale.

## **CAPITOLO 2: *BASILEA 2***

### **2.1 CHE COS'E' BASILEA 2?**

“Basilea 2” è un accordo che fissa nuove regole sulla quantità di rischio che le banche possono assumere in relazione al capitale di cui dispongono.

L’iniziativa appartiene al Comitato di Basilea, emanazione della Banca dei Regolamenti Internazionali (Banque des Règlements Internationaux) ed ai paesi del G10.

Per l’UE, il dialogo sarà condotto direttamente dai servizi della Commissione, mentre sarà coordinato, sul piano nazionale, dalle autorità di sorveglianza competenti.

La Commissione europea partecipa in qualità di osservatore ai lavori del Comitato di Basilea e dei suoi gruppi di lavoro.

Nove stati membri dell’UE sono rappresentati nei comitati (più uno, la Svizzera): il Belgio, la Francia, la Germania, l’Italia, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, la Spagna, la Svezia ed il Regno Unito. La BCE ha anch’essa uno statuto d’osservatore.

L’intenzione è quella di definire un’intesa e quindi una nuova Direttiva comunitaria sulla nuova regolamentazione relativa alla metodologia, a cui

tutte le Banche operanti sul territorio dell'Unione dovranno attenersi, per l'assunzione del rischio rispetto al capitale posseduto.

Le nuove regole debbono garantire che le banche e le imprese di investimento europee siano in grado di reagire con prontezza all'evoluzione del mercato. Esse dovranno quindi essere più flessibili e garantire una coerenza ed una sorveglianza appropriata.

I criteri seguiti sono tre:

- Rischio di credito
- Rischio di mercato
- Rischio operativo ( frodi o altro )

Questi tre criteri sono stati introdotti già nell'accordo precedente, cioè Basilea I del luglio 1988, e sono tutt'oggi operativi. Quello che il Comitato di Basilea e quindi la Commissione europea tentano di trovare oggi è un accordo sulla modifica dei parametri per il calcolo di questi criteri.

Inoltre poiché la flessibilità risulta essere un elemento maggiore del dispositivo: esso dovrà applicarsi a tutte le banche e imprese d'investimento, qualsiasi sia la taglia, la complessità e l'attività.

## **2.2 OBIETTIVI**

La nuova regolamentazione intende stabilire una più stretta correlazione tra le valutazioni dell'adeguatezza patrimoniale e i principali elementi di rischio nell'attività bancaria, nonché fornire incentivi alle banche a potenziare le loro capacità di misurazione e gestione dei rischi.

Il nuovo Accordo si prefigge di adeguare le regole prudenziali al nuovo contesto caratterizzato da una maggior complessità dei rischi aziendali, più raffinate tecniche di valutazione dei rischi e presenza di nuovi sofisticati sistemi finanziari.

Nel documento di consultazione del giugno 1999 il Comitato aveva delineato gli obiettivi che si poneva con l'elaborazione di un approccio globale alla regolamentazione del patrimonio. Nel proseguire il lavoro di affinamento del nuovo schema regolamentare, esso ribadisce il convincimento che:

- l'Accordo debba continuare a promuovere la sicurezza e la solidità del sistema finanziario e, in questo senso, la nuova regolamentazione dovrebbe mantenere un livello complessivo di patrimonializzazione del sistema almeno pari a quello attuale;
- l'Accordo debba continuare a favorire la parità concorrenziale;
- l'Accordo debba contemplare criteri di adeguatezza patrimoniale che siano adeguatamente sensibili al rischio insito nelle posizioni e operazioni di una banca;
- l'Accordo sia destinato alle banche che operano a livello internazionale, anche se i principi di base debbono potersi applicare a banche con diverse caratteristiche di complessità e sofisticatezza.

Gli obiettivi della sicurezza e della solidità non possono essere conseguiti esclusivamente

attraverso i requisiti patrimoniali minimi. Come sottolinea il Comitato, il Nuovo Accordo consiste di tre pilastri che si rafforzano reciprocamente: requisiti patrimoniali minimi, controllo prudenziale e disciplina di mercato. Presi nel loro insieme, essi concorrono a una maggiore sicurezza e solidità nel sistema finanziario. Tali pilastri costituiscono un insieme unitario e di conseguenza il Nuovo Accordo non può considerarsi pienamente attuato se non sono operanti tutti e tre.

Gli obiettivi da conseguire con la revisione degli standard patrimoniali minimi restano sostanzialmente quelli indicati nel documento di consultazione del giugno 1999. In linea con tali obiettivi, e in particolare conformemente all'obiettivo di conseguire una maggiore sensibilità al rischio, un aspetto fondamentale delle proposte di revisione dell'Accordo del 1988 è il maggior peso attribuito nel calcolo dei coefficienti patrimoniali alle valutazioni effettuate dalle banche stesse dei rischi cui sono esposte. Inoltre, in linea con l'obiettivo di dare maggiore rilievo alle valutazioni



interne delle banche dei rischi cui sono esposte, il Comitato avanza proposte specifiche relative al nuovo sistema basatosi sui rating interni per il trattamento del rischio di credito.

Per quanto concerne la copertura patrimoniale complessiva, l'obiettivo primario del Comitato è quello di fornire un metodo standard più sensibile ai rischi che non aumenti né abbassi mediamente il patrimonio di vigilanza delle banche attive a livello internazionale. Per i sistemi IRB (Internal Rating Based), il fine ultimo del Comitato è di assicurare che il requisito patrimoniale generato, da un lato sia sufficiente a coprire i rischi di credito sottostanti, dall'altro fornisca incentivi rispetto al metodo standard.

Un importante obiettivo del Comitato è che il Nuovo Accordo sia incentrato sulle banche

attive a livello internazionale, anche se i principi sottostanti dovrebbero potersi applicare a banche con diverse caratteristiche di complessità e sofisticatezza. Oltre 100 paesi hanno adottato l'Accordo del 1988 e il Comitato ha effettuato consultazioni con le autorità di vigilanza di tutto il mondo in fase di elaborazione del nuovo schema. Questo impegno ad ampio raggio assicura che i principi incorporati nei tre pilastri dell'Accordo riveduto si adattino generalmente a tutti i tipi di banche nel mondo. Il Comitato si attende pertanto che al Nuovo Accordo aderiscano, nei tempi dovuti, tutte le banche di una certa rilevanza. Esso riconosce che l'efficace applicazione dei tre pilastri può comportare problemi

per molte autorità di vigilanza, comprese quelle dei paesi membri. Di conseguenza, il Comitato intende collaborare con le autorità in tutto il mondo, ad esempio attraverso un più intenso scambio di informazioni, per conseguire l'obiettivo della piena applicazione del Nuovo Accordo.

## **2.3 INNOVAZIONI**

Il documento a fini di consultazione divulgato dal Comitato di Basilea nel gennaio 2001 non solo soddisfa la "dichiarazione d'intenti" specificata nello schema del giugno 1999, ma presenta alcune rilevanti innovazioni in materia di:

- scelta fra differenti ratings;
- trattamento delle garanzie collaterali;
- processi di cartolarizzazione;
- proprietà richieste ai modelli interni di rating;
- tecniche di mitigazione del rischio di credito;
- diversificazione degli investimenti;
- rischio operativo;
- formazione e qualifiche dello staff.

Il documento presenta innovazioni in ciascuno dei "tre pilastri" su cui si basa il nuovo schema di regolamentazione: requisiti patrimoniali minimi obbligatori, controllo prudenziale e disciplina di mercato. La principale novità positiva è quella di considerare modelli con un crescente grado di complessità, di permettere alle banche di scegliere fra di essi ed incoraggiarle a sviluppare modelli interni avanzati. L'incentivo per tutto ciò è rappresentato dalla riduzione dei requisiti patrimoniali.

Per quanto riguarda i requisiti patrimoniali minimi, i pesi di rischio nel cosiddetto approccio standard sono cambiati rispetto all'attuale regolamentazione e alle proposte del 1999; si sottolineano i seguenti cambiamenti rilevanti rispetto al 1999:

- trattamento preferenziale per i prestiti interbancari a breve termine denominati e finanziati in valuta locale;
- requisiti di capitale imposti su tutti i crediti, anche quelli nei confronti di banche e imprese con un rating molto elevato;
- incremento dei pesi più lieve al crescere del rischio;
- minore rigidità nell'impiego dei Data Dissemination Standards.

Si noti che le classi di rischio sono state cambiate in modo da avere un incremento più continuo nel capitale richiesto, al crescere del rischio dei crediti.

I cambiamenti sono applicati alle banche, che nella classe da BBB+ a BBB- ricevono una ponderazione del 50%, invece del maggior 100%. Il cambiamento nella ponderazione sui crediti alle imprese è molto più marcato che nel caso delle banche. In questo caso la classe da A+ a B- (precedentemente tutta ponderata al 100%) è suddivisa in tre parti: da A+ a A- il peso è stato ridotto dal 100% al 50%, mentre per i crediti con rating inferiore a B- il peso è stato aumentato da 100% a 150%; nelle altre classi i pesi proposti sono rimasti invariati rispetto allo schema del 1999. Il mantenimento del peso del 100% per i crediti senza rating, quantunque tutti i crediti con un rating inferiore a B- abbiano un peso del 150%, che ha suscitato molte perplessità nei primi commenti alla proposta, significa solo che il sistema in essere dal 1988 è tuttora valido.

Si noti che questa opzione può scoraggiare le banche nello sviluppo e nell'uso dei modelli interni, implicando un mantenimento dei pesi di rischio del 1988 per i crediti privi di rating. Riguardo agli specifici punti che abbiamo precedentemente elencato sono state avanzate le seguenti ipotesi:

#### **Scelta fra differenti rating.**

Lo schema del 1999 discute brevemente delle differenze fra i rating, senza risolverle. Queste differenze non sono limitate all'uso di lettere diverse per una stessa valutazione, ma alla metodologia adottata. Il Comitato di Basilea ha proposto che, quando vi siano due diversi rating, la banca debba utilizzare il più basso, e quando ve ne siano più di due debba invece scegliere il più basso fra i due più alti.

#### **Garanzie personali e garanzie collaterali**

Si ha una garanzia collaterale quando una banca ha una esposizione (anche solo potenziale) nei confronti di un terzo che pone a garanzia di un'operazione contante o titoli e l'operazione è coperta interamente o in

parte da tale garanzia; rientrano in questa fattispecie anche operazioni del tipo repo/reverse repo e contratti su derivati OTC.

Il rischio del debitore garantito deve essere sostituito da quello del garante. Nel caso di garanzie reali, il valore della garanzia deve essere corretto da un parametro (haircut) che tenga conto delle possibili differenze fra il valore di libro e il valore di mercato della garanzia. Un importante cambiamento rispetto allo schema del 1999 è connesso con il trattamento delle ipoteche; ora non solo ipoteche su investimenti immobiliari residenziali, ma anche prestiti garantiti da investimenti immobiliari commerciali, sebbene sotto alcune condizioni molto rigorose, sono suscettibili di applicazione di un peso del 50% (invece del 100%).

### **Operazioni di cartolarizzazione**

La proposta prende in considerazione i rischi diversi connessi con le tranches e il rischio mantenuto dall'emittente.

### **Caratteristiche dei modelli interni di rating richieste**

Lo schema del 1999 annunciò solamente la possibilità di modelli interni. Nell'attuale proposta le caratteristiche dei modelli interni sono analizzate a fondo. Non si tratta di "modelli di rating", ma di strumenti più precisi utilizzati per la valutazione di tre parametri per ciascun prestatore: la probabilità d'insolvenza (PD), la perdita data l'insolvenza (LGD), e l'esposizione all'insolvenza (EAD). Nell'approccio basato sul sistema di rating interno (IRB) si richiede alle banche di classificare le esposizioni in sei classi: imprese, banche, governi e banche centrali, retail, project finance e capitale azionario, e di applicare a ciascuna classe un diverso peso per il rischio. Mentre la probabilità di insolvenza deve essere computata da ciascuna banca per ciascun prestatore, nel cosiddetto "foundation approach" LGD ed EAD sono forniti dal supervisore. Al contrario da quanto proposto nel 1999 (classi di rischio discrete), lo schema 2001 propone una funzione continua del grado di rischio e suggerisce alcune possibili procedure di stima (requisiti minimi per l'approccio IRB avanzato) da utilizzare nel cosiddetto modello "avanzato". Confrontando i requisiti minimi di capitale associati ai pesi standard,

possibilmente affiancati da rating esterni, con quelli ottenuti attraverso i modelli interni, arriviamo alla conclusione che (quasi giustamente) c'è un vantaggio nello sviluppo e nell'uso di questi ultimi in particolare per banche caratterizzate da un elevato costo di raccolta azionaria.

Ad esempio, assumiamo che l'8% dell'attivo ponderato sul capitale di rischio sia equivalente ad un prestito con probabilità d'insolvenza dello 0.7% e una LGD del 50%. Se una banca ha un credito con una probabilità di perdita più bassa, allora il suo requisito di capitale sarà più piccolo di quello richiesto dall'approccio standard. Il comitato si aspetta che, a livello aggregato, l'uso diffuso dei modelli IRB possa portare ad un alleggerimento del capitale del 2-3%, benché la variabilità di queste stime possa essere molto ampia fra le banche.

### **Tecniche di mitigazione del rischio di credito**

Alle banche che usano strumenti di protezione del credito, come ad esempio i derivati creditizi, viene concesso un "bonus" in termini di requisiti di capitale. Per qualificarsi il contratto derivato deve essere sicuro e l'emittente deve possedere un rating almeno pari ad A.

### **Diversificazione (granularità)**

Una delle più importanti insufficienze del sistema attuale, di cui non si è tenuto conto nello schema del 1999, consiste nell'ignorare il problema connesso con la diversificazione del portafoglio, o concentrazione. L'intuito suggerisce che un portafoglio di prestiti a piccole e medie imprese comporta rischi minori di un portafoglio della stessa grandezza composto da prestiti a grandi industrie. Questo fatto causa un aumento nei costi di raccolta delle piccole imprese.

Per risolvere il problema, la proposta del Comitato di Basilea introduce il concetto di granularità. La granularità è definita come "il grado di concentrazione analogo alla concessione di credito ad un singolo prenditore", nel senso che anche se ci sono numerosi prenditori, essi sono connessi fra loro. La teoria del portafoglio distingue fra rischio sistemico e rischio diversificabile (idiosincratice). Più finemente è selezionato il portafoglio, ad esempio più diversificato, più elevata è la riduzione del

rischio. Attraverso la diversificazione il rischio può essere ridotto fino al rischio di mercato (o rischio sistemico, non diversificabile). Il documento di Basilea propone un metodo preciso per il calcolo della granularità ed il conseguente aggiustamento dei requisiti di capitale.

### **Rischio operativo**

Il Comitato lo definisce come: "il rischio di perdite, dirette o indirette, dovute ad inadeguatezza o fallimenti dei processi interni, causato da risorse umane o da sistemi tecnologici, oppure da eventi esterni". Questa definizione include contrattempi tecnici, frodi e rischi legali. Il Comitato propone uno specifico approccio per la misura del rischio operativo attraverso l'uso di proxy. Come nel caso dei modelli interni, il Comitato propone una gamma di possibili approcci di complessità crescente. Al livello più basso viene proposto di utilizzare i ricavi lordi come proxy per il grado di rischio operativo. Il modello successivo in ordine di complessità, richiede alle banche di separare le loro linee di prodotto e usare per ognuna di queste le proxy più adatte. L'approccio più avanzato permette ad ogni banca di scegliere delle proxy e dei pesi relativi. La decisione deve essere approvata dalle autorità di vigilanza. Non vediamo vantaggi per le banche nell'uso dell'approccio intermedio, che risulta più complicato dal punto di vista della contabilità del più semplice, senza alcun vantaggio sui requisiti totali di capitale.

### **Formazione e qualifiche dello staff**

Nella proposta del 2001 c'è un'importante raccomandazione: che "i membri dello staff responsabile ad ogni livello del processo di rating siano adeguatamente qualificati ed istruiti per ricoprire questo ruolo. Il management deve allocare risorse sufficientemente esperte e competenti a queste funzioni di controllo. Le parti responsabili dell'assegnazione o della revisione dei ratings di rischio dovrebbero ricevere una formazione adeguata a conseguire coerenti ed accurati giudizi di rating".

Nel **secondo pilastro, la supervisione**, la Commissione conferisce molte responsabilità, forse troppe, alle autorità di vigilanza: promuovere e approvare l'uso dei modelli, oltre a verificarne il rispetto.

Il **terzo pilastro, la disciplina di mercato**, può essere implementata, per il Comitato, attraverso frequenti e completi rapporti informativi al pubblico. In alcuni casi uno specifico impegno alla trasparenza diventa il prerequisito per l'uso di certe metodologie. E' il caso dei metodi per la riduzione del rischio di credito, per l'applicazione dell'IRB e per la cartolarizzazione degli attivi. Precisi impegni di pubblicità delle informazioni sono anche richiesti dagli enti per la valutazione esterna del credito (agenzie di rating e agenzie di credito all'esportazione).

## 2.4 ALCUNI COMMENTI

La Commissione ha formulato alcune proposte per correggere le lacune più gravi del sistema attuale: ha superato gli obiettivi minimi delineati nello schema del 1999, soprattutto nell'ambito della diversificazione e del rischio operativo.

**Granularità:** la stima di questa misura di diversificazione è basata sulla distinzione fra rischio diversificabile e rischio non diversificabile (o di mercato). Questo approccio, e la sua implementazione, sono fortemente dipendenti dalla definizione di "mercato". In particolare sarebbe opportuno definire un modello a tre livelli in cui, insieme al rischio idiosincratco e a quello sistemico, sia considerato anche il rischio settoriale. Questo permetterebbe di distinguere fra banche che sono specializzate in una specifica area geografica o economica. L'incremento marginale nella complessità del modello sarebbe trascurabile. Un altro problema deriva dal fattore di scala della misura proposta per la granularità. La valutazione del grado di granularità può portare sia ad una riduzione dei requisiti

minimi di capitale, nel caso di portafogli con bassa granularità, che ad un loro incremento nel caso opposto. Nel caso estremo in cui i rendimenti siano distribuiti normalmente, e le covarianze possano essere definite, i requisiti minimi di capitale possono invece solo ridursi, ma mai aumentare.

**Maturità:** mentre il Comitato ha dimostrato coraggio nel risolvere il problema della concentrazione/diversificazione, è stato invece molto cauto nell'affrontare la più semplice questione della maturità dei crediti.

Ammettiamo che la considerazione di crediti “revolving” possa alterare la definizione di maturità, in certi casi però, come in quelli delle facilities e dei programmi di credito, anche la frequenza dei rinnovi è definita contrattualmente.

**Rischio operativo:** nel mondo bancario si ritiene che il rischio operativo sia molto più significativo dei rischi di credito o di mercato. In tale ottica la proposta minima avanzata dal Comitato di Basilea sarebbe insufficiente a coprire tali rischi. Anche se questo rischio è chiaramente connesso con il numero delle operazioni, la proxy utilizzata è essenzialmente basata sugli stock. Una più ragionevole, benché incompleta, proxy potrebbe essere il numero delle operazioni. Il rischio legale, compreso nel rischio operativo, può essere diviso in una componente “micro”, che fa riferimento al rischio connesso al singolo credito o contratto, come il rischio di invalidità di particolari clausole contrattuali, e in una “macro”, corrispondente al rischio di possibili cambiamenti nelle condizioni che riguardano un'intera categoria di contratti. Ad esempio si profila un preciso rischio legale con l'implementazione delle nuove proposte 2001 prevista per il 2004, che renderebbe più gravose le deduzioni di capitale. Particolare attenzione dovrebbe essere posta anche al rischio legale di soggetti esteri. Il rischio operativo non è tipico dell'attività bancaria, e, a mio parere, è antieconomico chiedere alle banche di auto-assicurarsi, come prevedono le nuove regole di Basilea richiedendo alle banche di detenere un capitale a riserva per i possibili danni operativi. Una compagnia di assicurazioni che gestisca un vasto portafoglio di contratti dovrebbe essere capace di assicurare il rischio operativo, in particolare la sua componente micro, ad



un costo minore rispetto alla banca. Se le nuove regole fossero realmente tese alla riduzione dei rischi effettivi, il capitale detenuto a copertura del rischio operativo dovrebbe essere più alto di quello necessario alla copertura dai rischi di credito e di mercato. Nel caso di alcune operazioni, come la cartolarizzazione o l'uso di credit derivatives, esiste inoltre il pericolo di un doppio conteggio del rischio legale.

**Disciplina di mercato:** è considerata sinonimo di trasparenza ed è fondata su un preciso sistema di requisiti sulla pubblicità delle informazioni che, in teoria, dovrebbero essere indirizzate ai clienti delle banche. A mio avviso questa proposta, che è molto simile al sistema regolamentare Neo-Zelandese "basato sul mercato", ma privo delle sanzioni contro i manager e i membri del consiglio di amministrazione nel caso di divulgazione di informazioni incomplete o inesatte, è insufficiente.

Sono state invece avanzate due efficaci proposte, ignorate dal documento del comitato, volte a rafforzare la disciplina di mercato:

- incoraggiamento del mercato secondario dei prestiti;
- emissione obbligatoria di debiti subordinati.

Un mercato secondario dei prestiti bancari, specializzato in debiti del terzo mondo, si è sviluppato verso la fine degli anni '80. Ha subito avuto un gran successo, dal momento che permetteva agli istituti di credito di diversificare le proprie posizioni e di bilanciare i propri portafogli; tutto ciò ha incrementato la domanda ed ha accresciuto il valore di questi prestiti. Dopo questo promettente inizio si consolidò il mercato secondario dei prestiti bancari, seguito da quello dei derivati sul credito. Questo mercato secondario cambia notevolmente in riferimento alla gestione del credito. I crediti più ingenti, almeno in teoria, sono stati minuziosamente analizzati e valutati dalla banca che li ha originati. Una volta venduti singolarmente, essi saranno nuovamente valutati dal potenziale acquirente. Questo riesame produce un forte incentivo a far sì che la decisione della banca originante sia precisa ed obiettiva: il funzionario che avrà autorizzato il credito non vorrà correre il rischio di non veder confermata la sua decisione, o di vederla revocata.

Il mercato secondario dei crediti ha alcune conseguenze positive importanti: impone una maggiore disciplina nelle operazioni di concessione dei crediti;

- aumenta il valore dei crediti negoziati, in particolare per i crediti di maggiore importo, per la domanda indotta dal richiesto bilanciamento dei portafogli dei partecipanti al mercato;
- instaura un monitoraggio continuo del valore del credito;
- favorisce l'introduzione di credit derivatives, i quali consentono un controllo accurato del rischio di credito globale.

Si noti che questa tecnica presenta anche alcuni svantaggi: in particolare aumenta i costi connessi con l'attività sul credito, giacché ogni prestito sarà sottoposto ad una serie di successive e costose valutazioni. I suoi vantaggi sono tuttavia di gran lunga superiori agli svantaggi.

Nell'ambiente accademico si ritiene che un effetto simile a quello del leverage per le imprese non bancarie possa essere ottenuto dal debito subordinato nel settore bancario. Secondo queste proposte, le banche devono collocare titoli subordinati di debito al minimo spread. Questo può avvenire solo se la banca è considerata molto sicura. Così le banche potranno controllarsi a vicenda. L'ipotesi sottostante è che le banche siano meglio informate o meno disinformate sui loro pari, rispetto al pubblico o alle autorità di supervisione, essendo così in grado di esercitare un mutuo controllo. La proposta del debito subordinato potrebbe essere una valida alternativa ai requisiti di capitale. Le banche potrebbero scegliere fra i due sistemi, a condizione che i loro titoli azionari e i loro titoli di debito subordinati siano negoziati pubblicamente, per permettere una efficiente formazione del prezzo e un rating preciso.

**Effetto delle dimensioni delle banche sul rischio sistemico:** è noto che la crisi della LTCM fu organizzata da alcuni membri della comunità accademica per permettere ai loro colleghi di scrivere commenti molto importanti sull'evento!

Una delle lezioni che derivano da questa vicenda è l'estensione dell'assioma "too-big-to-fail" alla categoria meno regolamentata fra gli

intermediari non bancari, gli hedge fund. Il problema è la definizione del termine “grande”. In questo contesto se una istituzione, in caso di improvvisa interruzione dell’attività, può causare un danno alle altre istituzioni e finanziarie e ai mercati, tale da porre in pericolo il sistema della stabilità dei mercati finanziari, le autorità monetarie interverranno a prevenirne il fallimento.

Il sistema finanziario sta sperimentando un processo di imponente consolidamento, con la creazione di mega banche, chiaramente molto “too-big-to-fail”: dopo un certo limite il rischio sistemico cresce con le dimensioni della banca. Anche il documento del 2001, come i due precedenti, ignora questo fatto; questo incremento di rischio dovrebbe essere compensato da un incremento dei requisiti di capitale. Un importante problema che non è ancora stato considerato è una clausola presente nel sistema legale americano che riguarda i gruppi, la cosiddetta “source of strenght”, che implica una violazione del principio della separatezza societaria. In un gruppo, il membro più forte può essere finanziariamente responsabile in caso di insolvenza di ogni altro membro del gruppo, anche se si tratta di una entità corporativa completamente differente. La logica di questa regola è nel fatto che gli investitori finanziano il gruppo sulla base della reputazione del membro più forte.

**Più precisi requisiti di qualificazione dello staff:** il sistema proposto equivale alla previsione di prescrizioni tecniche sofisticate e minutamente dettagliate sulle automobili, senza richiedere una patente di guida!

La formazione dello staff dovrebbe diventare il quarto pilastro della regolamentazione bancaria. Coloro che operano nel mercato dei prestiti dovrebbero ricevere una licenza dalle autorità di supervisione nazionali, e i requisiti per ottenerla dovrebbero essere armonizzati fra i diversi paesi. Si noti che la proposta di Basilea è tecnicamente molto complessa. Si può dubitare che esista una banca in cui un ci sia un membro del personale in grado di comprendere ed applicare tutte le parti del documento.

**L'uniformità decisionale incrementa il rischio sistemico:** il sistema di convalida e monitoraggio dei modelli produrrà un incremento del rischio sistemico dovuto ad una eccessiva uniformità decisionale.

**Banche troppo prudenti hanno un comportamento ciclico:** l'equilibrio fra razionalità e facile indulgenza non è molto semplice da trovare. Una eccessiva prudenza, che sarà la probabile conseguenza del sistema proposto, potrebbe determinare strette creditizie e portare a criteri di prestito ciclici. Le autorità monetarie hanno realmente effettuato un'analisi dei costi e dei benefici connessi con un possibile salvataggio di banche in difficoltà, confrontandoli coi danni derivanti da una stretta creditizia? Nel sistema proposto i prestiti ai paesi in via di sviluppo saranno inoltre molto più costosi.

**Il sistema proposto sembra essere miope:** gli obiettivi di breve termine sembrano prevalere. Nuove imprese rischiose vivranno tempi duri per i finanziamenti. L'accusa mossa al sistema americano "orientato al mercato" all'apice della campagna delle M&A, se comparata al sistema tedesco "banco-centrico", era che il mercato domandava alle imprese rendimenti di breve periodo, mentre le banche operavano su prospettive di lungo periodo.

**L'eccessiva trasparenza può rendere il sistema troppo instabile,** la divulgazione di informazioni non filtrate può creare crisi di panico nei mercati e incrementare il rischio sistemico.

**Supervisione:** gli incarichi e le responsabilità delle autorità di vigilanza, che vanno dal monitoraggio dell'attività delle banche alla convalida dei modelli, sono troppo ampie e potrebbero rivelarsi discrezionali. Questo potrebbe rivelarsi uno dei principali obiettivi della proposta, scritta da supervisori mossi dal proprio interesse. Alcune autorità di vigilanza sembrano utilizzare una misura del tempo diversa e molto più lenta di quella delle istituzioni da esse controllate.

**Diminuzione dell'armonizzazione.** L'accordo del 1988 era stato motivato dall'esigenza di armonizzare i livelli di capitale nelle banche dei diversi paesi. Strada facendo i supervisor riuniti a Basilea hanno preso gusto a necessità di Rispetto al sistema attuale.

**Sisifo non ha bisogno di esercizi ginnici:** il povero Sisifo fu condannato dal capo degli Dei, Zeus, a spingere una pesante roccia fino alla cima di una montagna. Giunta alla cima, la roccia sarebbe caduta giù dall'altra parte, e il povero Sisifo avrebbe dovuto ricominciare tutto daccapo.

L'intera operazione era completamente inutile. Tuttavia alcuni studiosi di mitologia fecero saggiamente osservare che tale esercizio mantenne Sisifo in forma smagliante.

Ci sono delle forti analogie fra le nuove regole di Basilea e la dura prova di Sisifo: entrambi sono inutili ma salutari esercizi. Inutili nel senso che nessuno ha mai dimostrato che minuziosi requisiti di capitale abbiano effetto sulla probabilità d'insolvenza. La mancata previsione di un bilanciamento fra il rischio operativo (la più probabile fonte di problemi) e il rischio di credito rivela che persino le autorità di controllo non credono nella validità di un sistema di regolamentazione bancaria basato sul capitale estremamente dispendioso (per le banche e per i suoi utenti). D'altra parte è pur vero che l'impiego di minuziosi modelli di controllo del rischio renderanno le banche più sane e robuste.

Il Comitato riconosce che il Nuovo Accordo di Basilea sui requisiti patrimoniali presenta un'estensione e una complessità maggiori rispetto all'Accordo del 1988. Ciò rispecchia gli sforzi del Comitato di elaborare una regolamentazione più sensibile al rischio che contempla una gamma di nuove opzioni per la misurazione sia del rischio di credito sia del rischio operativo. Tuttavia, nella sua forma semplificata questa regolamentazione più strettamente correlata ai rischi non è molto più complessa di quella dell'Accordo del 1988. Inoltre, nel Nuovo Accordo il Comitato pone l'accento sul ruolo del processo di controllo prudenziale e della disciplina di mercato in quanto complementi essenziali dei requisiti patrimoniali minimi. Secondo il Comitato, la complessità della nuova regolamentazione è una naturale conseguenza delle innovazioni nel settore bancario. Essa tiene anche conto delle reazioni degli operatori finanziari all'Accordo del 1988.

## **2.5 CAMPO DI APPLICAZIONE**

“Il Nuovo Accordo di Basilea sui requisiti minimi di patrimonio delle banche si applicherà a livello consolidato agli enti creditizi con operatività internazionale” (“Nuovo Accordo di Basilea sul capitale”, pubblicato dal Comitato di Basilea sulla Vigilanza Bancaria nel gennaio 2001).

Sebbene la nuova regolamentazione sia destinata primariamente alle banche che operano a livello internazionale, i principi di base devono potersi applicare a banche con diverse caratteristiche di complessità e di sofisticatezza. Oltre 100 paesi hanno adottato l'Accordo del 1988; nell'elaborare la nuova regolamentazione, il Comitato ha consultato le autorità di vigilanza in tutto il mondo. Scopo di questo sforzo è stato quello di assicurare che i principi incorporati nei tre pilastri della nuova

regolamentazione si adattino in generale a ogni tipo di banca a livello mondiale. Il Comitato si attende pertanto che al Nuovo Accordo aderiscano, nei tempi dovuti, tutte le banche di una certa rilevanza.

Dall'epoca della definizione dell'Accordo del 1988 si è progressivamente ampliata la gamma delle attività bancarie ed è andata intensificandosi la creazione di assetti proprietari complessi. Inoltre, sono emerse prassi nazionali difformi nel determinare il livello di consolidamento cui si applicano i requisiti di adeguatezza patrimoniale. Alla luce di questi sviluppi, il Comitato ha giudicato necessario definire chiaramente le modalità di applicazione del Nuovo Accordo alle organizzazioni bancarie.

Al fine di assicurare che vengano rilevati i rischi presenti nell'intero gruppo bancario

l'Accordo riveduto è stato ampliato in modo da comprendervi, su una base pienamente consolidata, le società holding a capo di gruppi prevalentemente bancari.

Le banche hanno inoltre progressivamente esteso la propria attività ad altri settori finanziari, in particolare a quelli mobiliare e assicurativo. Affinché il Nuovo Accordo possa avere la massima efficacia è dunque necessario che attraverso il consolidamento esso colga, nella misura più ampia possibile, tutte le operazioni bancarie e le altre attività finanziarie rilevanti svolte all'interno di un gruppo bancario.

Per quanto concerne le filiazioni assicurative, le disposizioni dell'Accordo riveduto non

trattano specificamente i rischi di assicurazione e, pertanto, nel quadro del Nuovo Accordo il consolidamento di tali filiazioni non sarebbe appropriato. Una banca che possieda una filiazione assicurativa ne sopporta l'intero rischio imprenditoriale e dovrebbe rilevare a livello di gruppo i rischi connessi con l'attività di tutte le consociate.


Alle autorità di vigilanza spetterà il compito di accertare se le banche valutano in modo

corretto la propria adeguatezza patrimoniale in rapporto ai rischi cui sono esposte, tenendo debitamente conto anche delle correlazioni esistenti fra le diverse tipologie di rischio. Nello svolgimento di tale compito, le autorità si baseranno, fra l'altro, sulle loro conoscenze in materia di prassi ottimale

in uso nel settore e sui criteri minimi per l'impiego dei vari metodi di valutazione del patrimonio di vigilanza. A conclusione di questo processo di controllo prudenziale, esse dovrebbero prendere iniziative appropriate qualora non siano soddisfatte dei risultati della valutazione del rischio e dell'allocazione di capitale cui è pervenuta la banca.



## Illustrazione del nuovo campo di applicazione dell'Accordo



(1) Limite del gruppo a prevalente attività bancaria. A questo livello, ossia fino a quello della società holding, l'Accordo deve essere applicato su base consolidata (paragrafo 2 di questa sezione).

(2), (3) e (4) L'Accordo deve essere parimenti applicato su base consolidata a livelli inferiori a tutte le banche con operatività internazionale.

## **2.6 TEMPI DI IMPLEMENTAZIONE DEL NUOVO ACCORDO**

Secondo le scadenze attualmente previste, l'Accordo dovrà essere recepito dalle banche entro dicembre 2006 e di fatto verrà applicato a partire dal 2007.

Il 29 aprile 2003, il Comitato di Basilea ha diffuso il terzo ed ultimo documento di consultazione e il testo definitivo è stato approvato alla fine del 2003.

In Europa, i regolamenti emanati dal Comitato di Basilea vengono trasposti in direttive comunitarie, che poi seguono il normale iter di recepimento negli ordinamenti degli Stati Membri, assumendo quindi forza di legge.

Anche il nuovo Accordo sull'adeguatezza patrimoniale seguirà questa procedura. La Commissione Europea ha presentato nel dicembre 2002 un documento di consultazione e a giugno 2003 è stato pubblicato il secondo documento di consultazione mentre la proposta di direttiva verrà presentata all'inizio del 2004.

## **CAPITOLO 3: DESCRIZIONE DEL QUADRO REGOLAMENTARE**

Il Nuovo Accordo si articola su tre pilastri:

### *1.1 requisiti patrimoniali minimi.*

E', in sostanza, un affinamento della misura prevista dall'accordo del 1988. Oltre a valutare il rischio operativo e del mercato in cui si opera, possono essere utilizzate ulteriori metodologie di calcolo con l'adozione di sistemi di internal rating.

### *2. Il processo di controllo prudenziale.*

Tenendo conto delle strategie aziendali in materia di patrimonializzazione e di assunzione di rischi, le Banche Centrali dovranno preoccuparsi di valutare "in progress" la strategia adottata dagli istituti bancari in tema di rischio, chiedendo se del caso di elevare i requisiti patrimoniali minimi.

### *3. La disciplina del mercato e trasparenza.*

Riguarda l'informativa al mercato sui livelli patrimoniali, sui rischi e sulla loro gestione.

## A) PRIMO PILASTRO: REQUISITI PATRIMONIALI MINIMI

### INTRODUZIONE

Innanzitutto occorre fare qualche precisazione. Le banche e la stessa Vigilanza considerano una serie di categorie di rischio nell'erogazione dei crediti:

- *Rischio paese* (per fare un semplice esempio, la Germania e un paese del terzo mondo hanno coefficienti di rischio totalmente diversi)
- *Rischio creditore*, che riguarda la percentuale di crediti insoluti dell'operatore (che viene collegata alla capacità imprenditoriale di valutare la clientela acquirente)
- *Rischio debitore*: vale a dire la solvibilità del compratore valutata sia mediante l'assenza su alcuni albi pubblici (bollettino protesi, black list assegni insoluti ecc.) sia mediante la conoscenza diretta dei nominativi (in genere in relazione ad operazioni precedenti)
- *Elementi diversi* da tenere in considerazione quali, ad esempio, crisi di settore, crisi del mercato in cui si opera o si vende, notizie provenienti dalla stampa e da altri operatori ecc.

Per quanto concerne la valutazione globale vengono poi considerati altri elementi. Le garanzie personali o reali (privilegio, ipoteca o vincoli di titoli a favore della banca erogante) del richiedente e la sua *capacità reddituale* (elemento questo di difficile interpretazione).

Un altro problema per le banche è la gestione dei rischi di mercato, cioè dei rischi connessi alla possibilità di deprezzamento delle attività finanziarie legate al livello dei tassi, dei cambi, delle materie prime ecc.

Estrapolando le oscillazioni “storiche” dei diversi fattori prima descritti e le loro dinamiche, le banche possono stimare, con un’ approssimazione più o meno esatta, la somma totale delle perdite sopportabile in un certo periodo. Questo importo, cioè il VAR (Valore a Rischio), è da fronteggiare con capitale proprio e non con capitale di debito, per evitare che un improvviso deterioramento della congiuntura di mercato esponga la banca ad una possibile insolvenza. Si deve peraltro aggiungere un fisiologico aumento del peso dei rischi di mercato, la cui entità diventa peraltro sempre più notevole (e sempre meno controllabile) in conseguenza della diffusione degli strumenti finanziari derivati. Per le banche, comunque, il “rischio” deriva in larga misura dalla classica attività creditizia, con la possibilità di subire perdite consistenti per l’insolvenza di alcuni creditori. Cosa questa che avviene ciclicamente, soprattutto in particolari congiunture del mercato.

E’ possibile misurare questo rischio di credito sulla falsariga di quanto già fatto per quello di mercato. Fino a non molto tempo fa, si riteneva che le tecniche statistico-matematiche disponibili in questo campo si limitassero al conteggio dei crediti insoluti, che non esistesse, cioè, una strumentazione adatta a quantificare preventivamente l’ammontare di perdite “ragionevolmente” possibile e il capitale necessario per coprirle.

Da qualche anno però sono state elaborate nuove metodologie con cui affrontare questo problema.

Come misurare il rischio di credito? Da sempre la banca effettua una valutazione del rischio, per decidere se concedere o no un fido a un potenziale cliente. Tuttavia, affinché da questa valutazione possa discendere una stima del VAR associato al portafoglio crediti, è necessario compiere un triplice salto culturale, e rinnovare profondamente l’approccio ai crediti in banca, con riguardo ai seguenti profili:

- Passare da un *giudizio binario* (“concedo il credito oppure rifiuto”) ad un giudizio più articolato, che esprima in sostanza la probabilità di insolvenza del potenziale creditore. E’ ovvio che da questa probabilità discenderà, in ultima analisi, una decisione sulla concessione del credito, un “sì” o un “no” al cliente: ad esempio, si potrà decidere di non prestare denaro a controparti la cui probabilità di insolvenza è superiore al 5%, o al 10%. Ma

questo sarà solo l'ultimo passaggio di un ragionamento più ampio e completo. Il grado di affidabilità di ogni cliente deve infatti essere oggetto di un giudizio puntuale, che ne quantifichi con precisione i margini di rischio. E' evidente infatti che, seppure si può decidere di concederli entrambi, un prestito con probabilità di insolvenza dello 0,1% è intrinsecamente diverso da un finanziamento con una probabilità al 6%. Tra l'altro, se si agisce in modo razionale, il tasso richiesto in questi due casi sarà sensibilmente diverso. In concreto, la misurazione dei possibili margini di insolvenza del cliente potrà avvenire con l'ausilio di modelli di scoring statistico (soprattutto per le controparti di minori dimensioni, dove le somme in gioco non giustificano in costi di un'istruttoria personalizzata) o attraverso l'adozione di una scala di rating simile a quelle utilizzate dalle grandi agenzie internazionali come Moody's o Standard & Poor's.

Inoltre occorre tener conto che:

- E' necessario distinguere tra il rischio di controparte e il rischio sul prestito. Una controparte può essere di per sé poco affidabile, ma può fornire garanzie (ad esempio con un'ipoteca o un privilegio) tali da assicurare alla banca il "rientro" dei propri capitali anche in caso di insolvenza del cliente. Si tratta di due profili (merito creditizio dell'impresa e rischio effettivo del singolo finanziamento) concettualmente diversi, e che vanno tenuti separati per non incorrere nell'errore di sopravvalutare la "qualità" del cliente.
- Anche se questo passaggio può risultare inizialmente un po' ostico, è opportuno per le banche abituarsi a valutare separatamente le perdite attese e quelle inattese. Spieghiamoci meglio con un esempio. Ammettiamo che la probabilità di insolvenza stimata per un prestito di 500000 euro sia pari al 2%; moltiplicando questa probabilità per l'importo si ottiene il livello di perdite attese, che è pari a 10000 euro. E' opportuno effettuare subito un accantonamento a riserva di pari importo (che va finanziato applicando al prestito un tasso adeguato). Questo volume di perdite, tuttavia, rappresenta solo una congettura: in concreto, è possibile che il prestito vada a buon fine (con perdite zero), oppure che comporti perdite assai più ingenti dei 10000 euro preventivati. Se ad esempio, in seguito all'insolvenza del creditore, la banca riesce a recuperare soltanto

200000 euro (grazie a una garanzia reale o al riparto dei beni dell'impresa fallita, ecc.), avrà sostenuto una perdita per 300000 euro, di cui solo 10000 attesi; la perdita inattesa ammonterà quindi a 290000 euro. Si noti che, a rigor di logica, la perdita attesa non può nemmeno essere definita un rischio (proprio perché attesa); solo la componente inattesa, che non è oggetto di specifici accantonamenti a riserva, rappresenta il rischio di credito dell'operazione e va coperta con un'adeguata dotazione di mezzi propri.

Infine, è necessario comprendere che l'analisi dei singoli crediti, se pure è necessaria, risulta insufficiente a fornire un quadro affidabile del valore a rischio. I prestiti presenti nel portafoglio impieghi di una banca, infatti, non sono perfettamente correlati tra loro. E' possibile che alcuni creditori falliscano, mentre altri resistono o, addirittura, migliorano il proprio livello di affidabilità; per effetto di questa imperfetta correlazione (chiamata "diversificazione di portafoglio"), il rischio sul totale delle operazioni in essere è di norma inferiore alla somma dei singoli rischi. Per misurare correttamente il VAR complessivo sul portafoglio crediti, dunque, è necessario disporre di informazioni sul livello di diversificazione dei prestiti: una banca i cui impieghi siano fortemente concentrati su pochi settori produttivi, o su una ristretta area geografica, rischia di più, a parità di altre condizioni, di una che suddivida i propri affidamenti su un ampio ventaglio di industrie e di bacini territoriali.

In ogni caso un'oculata gestione consiglia un'attenta valutazione dell'ammontare di perdite cui la banca può andare incontro qualora si manifestasse una congiuntura eccessivamente sfavorevole. La prudenza consiglia la copertura di perdite inattese con mezzi propri, e non con debiti. Si può quindi considerare il VAR come l'ammontare di capitale che è necessario detenere a fini di copertura del rischio di credito ("capitale a rischio"). Questo capitale, com'è noto, ha un costo, dato dai dividendi che è necessario corrispondere agli azionisti che giustamente desiderano saggi di rendimento sul proprio investimento superiori rispetto ai tassi risk-free prevalenti sui mercati obbligazionari.

Quindi gli interessi incassati sui crediti in portafoglio, oltre a coprire i costi di provvista e le perdite attese (cioè i fondi rischi), dovranno includere un'adeguata remunerazione del capitale a rischio.

La banca è spesso di fronte a diverse alternative: rialzare i tassi (migliorando la redditività complessiva del portafoglio); diversificare maggiormente le controparti (riducendo, a parità di rendimento, le correlazioni e dunque il capitale a rischio); non rinnovare i prestiti i cui rendimenti appaiono maggiormente disallineati rispetto ai loro valori di rischio (capitale che è necessario detenere a fini di copertura del rischio di credito).

In ogni caso si può osservare che una delle tendenze della banca moderna è quella di integrare la gestione dei diversi rischi: di mercato, di credito ed economici.

## **CARATTERISTICHE DEL PRIMO PILASTRO**

E' un affinamento della misura prevista dall'accordo del 1988, le regole che definiscono il patrimonio ai fini della vigilanza restano cioè invariate, ovvero non viene modificato il coefficiente minimo richiesto dell'8%.

E' interessato da due cambiamenti di ampia portata:

- a) Un primo importante cambiamento sta nell'ampliamento delle categorie di rischi da calcolare. Si deve infatti determinare l'impatto dei *rischi operativi*, oltre a quelli di mercato e di credito.
- b) il secondo cambiamento riguarda la misurazioni dei *rischi di credito*. Il Comitato propone uno schema in grado di differenziare le posizioni in base al reale rischio, al fine di superare le eccessive semplificazioni dell'impostazione corrente. Per far ciò si indica la strada: il rating. A diverse categorie di rating corrisponde un diverso rischio e quindi un diverso requisito in termini di capitale da allocare. Il sistema è inoltre integrato da numerose indicazioni per un miglior trattamento delle garanzie, per il riconoscimento delle compensazioni legali. Ma la novità più consistente è l'apertura, ormai iniziata, per i modelli interni: nel nostro caso ci riferiamo al rating interno (atto a supplire la sostanziale totale



mancanza di rating per il sistema produttivo domestico, per altro frammentato in una grande quantità di piccole e medie imprese).

Le proposte del Comitato per i requisiti patrimoniali minimi si basano sugli elementi del precedente Accordo: una definizione comune del patrimonio di vigilanza, che rimane invariata, e coefficienti minimi di capitale in rapporto alle attività ponderate per il rischio. Il Nuovo Accordo concerne essenzialmente le modalità di misurazione del rischio insito in tali attività.

I cambiamenti intervengono in ciò che attiene alla definizione di attività ponderate per il rischio, ovvero nelle metodologie impiegate per misurare i rischi in cui incorrono le banche. I nuovi metodi per il calcolo delle attività ponderate sono volti a migliorare la valutazione della rischiosità da parte delle istituzioni bancarie e, pertanto, a rendere più significativi i coefficienti patrimoniali che da quella derivano.

Nella definizione di attività ponderate l'Accordo attuale copre in maniera esplicita due sole tipologie di rischio: il rischio di credito e il rischio di mercato. Le proposte di modifica alla definizione di attività ponderate per il rischio contenuta nel primo pilastro del Nuovo Accordo presentano due elementi di fondamentale importanza: mutamenti sostanziali al trattamento del rischio di credito previsto dall'Accordo attuale, e introduzione di un esplicito trattamento del rischio operativo. Il comitato ritiene che non sia realizzabile né auspicabile perseverare in un unico approccio per misurare le due tipologie di rischio.

Al contrario, sia per il rischio di credito che per quello operativo sono previsti tre metodi con crescente sensibilità al rischio proprio per consentire a banche e autorità di vigilanza di scegliere quello o quelli ritenuti più appropriati allo stadio di sviluppo dell'operatività bancaria e dell'infrastruttura di mercato.

Le categorie di rischio oggetto di analisi sono quindi:

- *Rischio di mercato* (la finanza)
- *Rischio di credito* (l'intermediazione creditizia)
- *Rischio operativo* (gli strumenti operativi)

Per il rischio di credito, la gamma di opzioni comprende il metodo standard, il metodo IRB di base e il metodo IRB avanzato. Relativamente agli altri rischi, il Comitato ha deciso di limitare il trattamento nell'ambito

del Primo Pilastro al solo rischio operativo. In linea con l'approccio adottato con i rischi di credito e di mercato, anche in questo caso, per la determinazione del coefficiente patrimoniale minimo a fronte del rischio operativo, vi è la possibilità di utilizzare diverse metodologie.

Le banche dovranno effettuare misurazioni accurate di tali rischi e, a fronte di ognuno, detenere una quota di capitale (l'adeguatezza patrimoniale) che assume così un ruolo di salvaguardia dalle conseguenze dannose legate al rischio. Esse dovranno inoltre dimostrare di possedere capacità organizzativa e conoscenze adeguate al presidio dei rischi. E' evidente che la creazione di un forte ed analitico vincolo tra capitale e tipologia di rischi conferisce centralità al binomio rischio/rendimento, essendo il rendimento rapportato al capitale.

### **CALCOLO DEI REQUISITI PATRIMONIALI MINIMI**

I requisiti patrimoniali minimi sono composti da due elementi fondamentali:

- Una definizione di patrimonio di vigilanza (invariata rispetto a quella data nell'Accordo del 1988)
- Le attività ponderate per il rischio

Il rapporto minimo fra il capitale e le attività ponderate per il rischio, è calcolato nel seguente modo:

Al numeratore: Patrimonio di vigilanza

Al denominatore: ((requisiti patrimoniali relativi ai rischi di mercato e al rischio operativo) x 12.5) + (attività ponderate per il rischio calcolate per il rischio di credito)

Il calcolo dei requisiti patrimoniali minimi viene distinto nel Nuovo Accordo a seconda del tipo di rischio che si va a considerare, dunque il calcolo sarà diverso a fronte dei rischi di credito, di mercato e di quelli operativi.

## I. RISCHIO DI CREDITO

I metodi previsti per il calcolo delle attività ponderate in base al rischio di credito sono due: il metodo standard e il sistema IRB (International Rating Based Approach).

Per quel che riguarda il rischio di credito, le principali novità si riferiscono a :

- **Valutazione:** la facoltà di adottare differenti metodi per la valutazione del rischio di credito (in particolare) ed il conseguente impatto sulla valutazione dei requisiti minimi patrimoniali; la possibilità, inoltre, di utilizzare strumenti di hedging per la mitigazione del rischio di credito (es: cartolarizzazioni, garanzie, ...) e del rischio operativo.
- **Controllo:** i controlli da parte degli organi di vigilanza riguarderanno le strategie, i metodi utilizzati, l'adeguatezza patrimoniale delle Banche e gli strumenti finalizzati a ridurre i coefficienti patrimoniali (previsti nel primo pilastro) affinché risultino coerenti con un "sistema" di gestione dei rischi solido, sperimentato e documentato.
- **Informativa:** la trasparenza e la comunicazione verso il Mercato, richiesta delle Banche (terzo pilastro), riguardando molte informazioni legate al business della Banca, andrà armonizzata con l'esigenza della riservatezza.

### (a) Metodo standard (Standardised Approach)

Il metodo standard consiste in una versione riveduta del metodo previsto dall'Accordo del 1988 per il rischio di credito, secondo cui alle varie attività sono assegnati coefficienti di ponderazione commisurati al rischio.

Le principali differenze sono le seguenti:

- alle attività sono assegnati *coefficienti di ponderazione* commisurati al rischio: alle tradizionali quattro classi di rischio ne viene aggiunta una quinta, 150%, per le esposizioni altamente rischiose.

- Il Comitato propone di basare le ponderazioni su valutazioni esterne della qualità creditizia (*rating*); questo allo scopo di migliorare la sensibilità al rischio del metodo standard senza renderlo eccessivamente complicato.

I punteggi ottenuti attraverso l'utilizzo di sistemi di *rating esterno* offrono un giudizio ordinale sul merito creditizio del cliente mettendone in luce, secondo una scala predefinita, il grado di rischiosità per la banca (Probabilità di Default), relativamente ad un arco temporale di riferimento. Questi punteggi vengono prodotti attraverso l'impiego di una base informativa molto ampia che tiene conto di informazioni ottenibili in modo oggettivo e trasversale sull'intero portafoglio crediti. La valenza esterna è quindi legata ad un giudizio mediato ed espresso da un valutatore non direttamente coinvolto e non tanto da una caratteristica distintiva di formulazione della valutazione.

Valutazione del merito creditizio	AAA fino ad AA-	A+ fino ad A-	BBB+ fino ad BBB-	Inferiore a B-	Privi di rating
Ponderazione di rischio	20%	50%	100%	150%	100%

#### **(b) Sistema basato sui rating interni (IRB)**

L'Internal Rated Based (sistema basato sui rating interni) è un insieme strutturato e documentabile di metodologie e processi organizzativi che permettono la classificazione su scala ordinale del merito di credito di un soggetto e che quindi consentono la ripartizione di tutta la clientela in classi differenziate di rischiosità, a cui corrispondono cioè diverse probabilità di insolvenza.

I punteggi ottenuti attraverso l'utilizzo di sistemi di *rating interno* offrono un giudizio ordinale sul merito creditizio del cliente. Tuttavia essi scaturiscono dall'integrazione dei punteggi di rating esterno con il giudizio

espresso dal valutatore della banca, il quale ha accesso a particolari informazioni per il fatto di essere a diretto contatto con il cliente stesso. Affinché il rating interno sia efficace è necessario definire a livello di normativa interna quali e quante informazioni disponibili al valutatore debbano essere utilizzate per concorrere alla determinazione del punteggio, nonché i loro pesi. In questo ambito assume importanza, ad esempio, la valutazione delle garanzie e il loro valore di recupero atteso.

Il sistema basato sui rating interni prevede un trattamento analogo per le esposizioni verso le imprese, le banche e i soggetti sovrani, e una regolamentazione distinta per le esposizioni risultanti dai crediti al dettaglio, dal finanziamento di progetti e da partecipazioni azionarie. Per ciascuna categoria di esposizione il trattamento si basa su tre elementi principali: le *componenti di rischio*, per le quali la banca può impiegare stime proprie o parametri prudenziali standard; una *funzione di ponderazione del rischio* che converte le componenti in coefficienti da impiegare per il calcolo delle attività ponderate per il rischio; una serie di *requisiti minimi* di idoneità all'impiego del sistema IRB (la conformità con questi requisiti minimi e l'accertamento di tale conformità da parte degli organi di vigilanza, sono i presupposti per l'idoneità di una banca ad applicare il sistema IRB). Tali requisiti assicurano l'integrità e l'idoneità dei sistemi e dei procedimenti di rating interni, nonché delle stime delle componenti di rischio su cui si basa il calcolo del requisito patrimoniale; essi, in linea generale, riguardano i seguenti aspetti:

- Differenziazione significativa del rischio di credito;
- Completezza e integrità dell'assegnazione dei rating;
- Sorveglianza del sistema e dei procedimenti di rating;
- Criteri del sistema di rating;
- Stima della PD (Probabilità of default);
- Raccolta dati e sistemi informativi;
- Utilizzo dei rating interni;
- Validazione interna;
- Informativa esterna (requisiti descritti dal terzo pilastro).

L'output generato dai sistemi di rating interni dovrà servire per:

- Il *pricing* dei crediti e come supporto alle delibere di fido e alla fissazione dei limiti operativi;
- La segnalazione di eventuali deterioramenti delle posizioni creditizie;
- L'analisi dell'adeguatezza patrimoniale, della redditività e degli accantonamenti;
- La reportistica agli amministratori e all'alta direzione a sostegno delle decisioni strategiche sull'attività operativa della banca.

Il Comitato prevede per il sistema IRB un ruolo accresciuto nell'ambito del Nuovo Accordo e, in linea con questo, si aspetta che le banche a operatività internazionale che effettuano complesse operazioni di traslazione dei rischi e quelle che presentano profili di rischio superiori alla media si conformino ai requisiti di tale sistema.

### **Calcolo delle ponderazioni del rischio**

Nei metodi IRB, i coefficienti di ponderazione non sono rigidamente definiti come nel metodo standard ma vengono calcolati attraverso specifiche funzioni di ponderazione. Si tratta di complesse formule matematiche, che comprendono le seguenti componenti di rischio:

- Probabilità di insolvenza degli affidati (Probabilità of Default), **PD**;
- La perdita subita dalla banca in caso di insolvenza (Loss Given Default), **LGD**, espressa in percentuale dell'esposizione;
- L'esposizione economica al momento dell'insolvenza (Exposure at Default), **EAD**;
- La scadenza residua dell'esposizione (Maturità), **M**.

Per ogni combinazione di queste variabili (alle quali vengono attribuiti particolari "pesi" a seconda delle controparti e dell'attività) ci sarà un differente coefficiente di ponderazione e non è quindi possibile riportare una tabella sintetica.

La maggior parte delle banche basa le metodologie di valutazione sul rischio di insolvenza del mutuatario, assegnando quest'ultimo a una data classe interna di rating; viene quindi stimata la probabilità di insolvenza

PD connessa con i mutuatari inclusi in ciascuna di queste classi. Dal lavoro di indagine effettuato dal Comitato, risulta che mentre numerose banche riescono a produrre fondate misure di PD, sono relativamente poche le istituzioni in grado di fornire stime affidabili di LGD, stante la limitatezza dei dati e la specificità aziendale di questa componente di rischio.

Allo scopo di facilitare l'utilizzo delle stime di LGD in ordine alle esposizioni verso imprese, banche e soggetti sovrani, sono state proposte con il Nuovo Accordo una versione "di base" e una versione "avanzata" del sistema IRB.

Nel **metodo di base** i valori LGD sono stabiliti da regole prudenziali. Alle esposizioni non assistite da una forma riconosciuta di garanzia reale viene assegnata una LGD prudenziale fissa dipendente dal grado di prelazione del credito. Per le esposizioni assistite da una forma riconosciuta di garanzia reale invece si applica, con alcune varianti, lo schema relativo alle tecniche di attenuazione del rischio trattato nel metodo standard. Una delle varianti consiste nel fatto che le banche che adottano il metodo IRB di base potranno anche considerare come garanzia reale certi tipi limitati di immobili commerciali e residenziali.

Nel **metodo avanzato** le banche hanno la possibilità di stimare la LGD di un'esposizione subordinatamente all'osservanza di più rigorosi requisiti minimi addizionali per l'elaborazione di tale stima. Tuttavia, le banche sono comunque tenute a considerare i rischi che i limiti posti nel metodo di base intendono fronteggiare. Di conseguenza i requisiti minimi addizionali sono considerevolmente più stringenti di quelli prescritti per le istituzioni che impiegano il metodo di base.

Per tener conto delle diverse caratteristiche delle controparti e della tipologia di attività, il Comitato di Basilea ha predisposto specifiche formule di ponderazione in relazione alle seguenti categorie:

- banche
- mutuatari sovrani
- imprese
- retail
- partecipazioni azionarie.

Per ciò che riguarda le imprese, sono state previste diverse funzioni di ponderazione in relazione alle dimensioni, che prevedono requisiti di capitale meno stringenti in corrispondenza delle fasce dimensionali più piccole: sono state distinte dalle grandi imprese le Pmi e le small business. Per queste ultime, come già anticipato nell'introduzione, è previsto lo stesso trattamento riservato al segmento retail.

Le imprese vengono classificate sulla base del fatturato, secondo lo schema seguente:

Grandi imprese	Fatturato $\geq$ 50 mln di euro
Pmi	Fatturato $<$ 50 mln e $\geq$ 5 mln di euro
Small Business comprese nel segmento retail	Fatturato $<$ 5 mln di euro ed esposizioni $<$ 1 mln di euro

Si ricorda che la distinzione tra grandi imprese, Pmi e piccolissime imprese, definite come *small business*, è una delle modifiche introdotte nell'ultima versione dell'Accordo pubblicata.

Infatti, da più parti era stato sollevato il problema del trattamento delle piccole imprese, che secondo la versione iniziale dell'Accordo risultava fortemente penalizzante, in quanto veniva riservato lo stesso trattamento a tutte le imprese indipendentemente dalla loro dimensione, creando le condizioni per lo sviluppo di fenomeni di razionamento del credito a scapito di quelle di dimensioni minori.



**(c) Problemi di coerenza tra il metodo standardizzato e quello dei rating interni.**

Pur con alcune importanti innovazioni, il metodo semplificato resta nella sua concezione sostanzialmente vicino a quello attuale, nel quale viene privilegiato l'obiettivo della facilità di applicazione, perseguito attraverso l'adozione di criteri convenzionali nella misurazione del rischio. La possibilità di applicare una metodologia relativamente semplice è indispensabile per le banche minori e i sistemi finanziari meno evoluti. Tuttavia, la coesistenza di due metodi di calcolo dei requisiti patrimoniali per il rischio di credito crea problemi di coerenza regolamentare, quantitativamente molto più rilevanti di quelli che si sono manifestati con la doppia metodologia per i rischi di mercato.

Il problema della coerenza investe sia questioni di principio riguardanti il mantenimento del level playing field sia la definizione di un sistema di incentivi che favorisca il passaggio a più sofisticati sistemi di misurazione e gestione dei rischi.

Il confronto tra i due metodi e le relative varianti non è solo un confronto tra regole ma anche tra sistemi. Infatti, un approccio standardizzato fondato sui rating esterni avvantaggia i sistemi finanziari nei quali è più diffusa la prassi di assoggettare le imprese o le singole operazioni alla valutazione di un'agenzia specializzata. La previsione di diversi gradi di sofisticazione nel metodo dei rating interni avvantaggia i sistemi le cui banche dispongono di tecniche di calcolo più avanzate.

Nel confronto tra le regole, occorrerà in linea di principio assicurare un livello minimo di coerenza tra i due metodi di calcolo dei requisiti patrimoniali, in modo da assicurare un certo grado di comparabilità anche sul piano quantitativo.

Diversi commenti ricevuti nelle varie sedi internazionali suggeriscono, ad esempio, un più sensibile riallineamento delle ponderazioni del metodo semplificato con le probabilità di insolvenza che emergono da diverse analisi statistiche condotte sui rating interni applicati alle imprese. In particolare, essi evidenziano che le ponderazioni proposte

risultano troppo alte per i crediti di migliore qualità e troppo basse per quelli che presentano probabilità di insolvenza più elevate; in tale situazione le banche che utilizzano il metodo semplificato sarebbero incentivate a detenere prestiti di peggiore qualità, per i quali il requisito patrimoniale è notevolmente inferiore al rischio effettivo.

Altre aree di possibile convergenza riguardano l'introduzione, sulla falsariga di quanto verrà proposto nell'ambito dei rating interni, di misure patrimoniali collegate al profilo della concentrazione del rischio, alla durata dei crediti, ai tassi di recupero in caso di insolvenza.

L'introduzione di tali affinamenti non potrà comunque risolvere in modo completo il problema della scarsa "sensibilità al rischio" delle ponderazioni nel metodo semplificato, per la parte che non deriva da fattori oggettivi ma dalla qualità delle controparti. Il mantenimento di incentivi corretti implica che, per un portafoglio "tipico", il metodo semplificato generi un requisito significativamente più alto di quello che produrrebbe il metodo dei rating interni e che all'azione di vigilanza (secondo pilastro) sia affidato il compito di imporre requisiti aggiuntivi in presenza di portafogli particolarmente rischiosi. In particolare, la vigilanza potrà giovare a questo fine delle informazioni accumulate sulle percentuali di insolvenza e di perdita di classi omogenee di prestiti.

#### **(d) Cartolarizzazione di attività**

La "*securitization*" (cartolarizzazione) è una tecnica finanziaria complessa volta a realizzare un processo attraverso il quale attività a liquidità differita (crediti o altre attività finanziarie non negoziabili produttivi di flussi di cassa periodici) vengono convertite in prodotti finanziari rappresentati da titoli negoziabili, collocabili sui mercati, attraverso la loro cessione ad un soggetto specializzato.

In sostanza con l'operazione di *securitization* i flussi di cassa futuri derivanti dal portafoglio di attività di un'impresa ("originating institution"),

vengono ceduti ad un soggetto specializzato (una parte terza denominata “società veicolo” (“special purpose vehicle”,SPV)) che provvede a “riconfezionarli” e a presentarli sul mercato sotto forma di titoli (“asset-based securities”, ABS) aventi caratteristiche di rendimento/rischio coerenti con le condizioni prevalenti del mercato stesso e quindi collocabili presso gli investitori.

Si spostano così i flussi finanziari dal mercato del credito al mercato dei capitali.

Il processo, composto da più operazioni e in cui intervengono diversi soggetti, si articola sostanzialmente in tre fasi:

- 1) individuazione degli *asset* da cartolarizzare;
- 2) cessione degli *asset* allo *Special Purpose Vehicle*;
- 3) emissione e collocamento dei valori mobiliari rappresentativi degli *asset* ceduti.

Le operazioni di cartolarizzazione consentono non soltanto di modificare la struttura finanziaria dell'azienda cedente, ma anche la possibilità di drastici mutamenti nella struttura dell'attivo e dei rischi. Permette quindi una elevata flessibilità nell'*asset-liability management*, consistente, ad es.:

- nel rimuovere dall'attivo gli *asset* e dal passivo le riserve e i finanziamenti costituite per fronteggiarlo;
- nell' abbandonare rapidamente settori ritenuti non strategici per concentrarsi nel “*core business*” (riposizionamento strategico), mantenere il rapporto con la clientela e arricchirne i servizi senza diffondere informazioni privilegiate (attraverso lo svolgimento dell'attività di *servicing*), senza utilizzare risorse proprie e accrescendo, pertanto, la componente di “servizi” rispetto a quella di “intermediazione danaro”;
- nel miglioramento della liquidità aziendale;
- nella possibilità di ottenere finanziamenti correlati alle caratteristiche dell'attivo (ridurre il rischio di interesse);
- nell'opportunità di entrare nel mercato del risparmio, avviando rapporti con investitori istituzionali e con i mercati internazionali;

- nella possibilità di conservare, per le operazioni di *leasing*, il diritto alla riscossione dei canoni e all'ammortamento dei cespiti in quanto nel caso specifico vengono ceduti i crediti impliciti e non i beni dati in *leasing*, che rimangono nel patrimonio del cedente.

Particolari opportunità sorgono per gli operatori bancari in quanto l'operazione consente di:

- - rafforzare la posizione sul mercato dei capitali;
- - migliorare i *ratios* patrimoniali (mezzi propri/impieghi) e gli indici di redditività;
- - ridurre il rischio creditizio e gestire in forma innovativa lo stesso.

La cartolarizzazione dei crediti comporta possibili miglioramenti anche nei mercati creditizi stimolando l'apertura di un mercato secondario di crediti bancari. Questo determina:

- un riesame del merito creditizio che introduce una più forte disciplina nella erogazione del credito;
- il superamento del rischio di concentrazione degli attivi attraverso la possibilità della cessione del rischio ad essi inerenti;
- la creazione e lo sviluppo di contratti derivati su crediti, di grande utilità per la gestione e il controllo del rischio.

In conseguenza si potrebbe sviluppare una gestione degli *asset*, da parte degli intermediari finanziari, secondo logiche di portafoglio, con una specializzazione in specifici settori economici o territoriali nei quali si possiede un vantaggio conoscitivo.

Gli investitori vedono crescere le opportunità di impiego e di diversificazione dei rischi in relazione all'ampliamento della quantità e la gamma di strumenti disponibili, attraverso la sostituzione di titoli negoziabili (*A.B.S.*) ai tradizionali strumenti creditizi.

L'ampliamento dello spessore dei mercati finanziari, infine, apporta benefici nella ripartizione dei rischi anche a livello di sistema.

Questa tecnica può essere un mezzo efficiente per ridistribuire i rischi di credito da una banca ad altre istituzioni creditizie o ad investitori non bancari. Ciò nondimeno per il Comitato è motivo di crescente preoccupazione l'uso che alcune banche fanno di tali strutture per evitare

di mantenere livelli patrimoniali commisurati alle proprie esposizioni. Per tale ragione il Comitato ha elaborato un metodo standard e un sistema IRB per il trattamento dei rischi espliciti che la cartolarizzazione tradizionale implica per le banche operanti in veste di emittenti, di investitori e, nel caso del metodo standard, di sponsor.

Nel **metodo standard** il Comitato prevede per le banche che acquistano attività cartolarizzate a scopo di investimento, lo stesso schema di ponderazione delineato nel documento di consultazione del giugno 1999 e riportato nel Nuovo Accordo. Tale trattamento prevede che una banca investitrice debba dedurre dal patrimonio di vigilanza le tranches prive di rating. Il Comitato ha poi elaborato un trattamento patrimoniale per le banche che organizzano la cartolarizzazione: esse dovranno dedurre dal patrimonio di vigilanza le tranches da esse acquistate per fornire protezione a una struttura di cartolarizzazione.

Il **sistema IRB per la cartolarizzazione di attività** riprende la logica economica sottostante al metodo standard, avvalendosi al tempo stesso della maggior sensibilità al rischio che caratterizza lo schema IRB. Il meccanismo specifico varia a seconda che la banca in questione sia emittente ovvero investitrice delle attività cartolarizzate. Per le banche che emettono tranches di cartolarizzazione, viene dedotto dal patrimonio l'intero ammontare delle posizioni subordinate detenute, indipendentemente dal requisito patrimoniale IRB che sarebbe altrimenti prescritto a fronte del pool sottostante di attività cartolarizzate. Per le banche che investono in tranches di cartolarizzazione emesse da altre istituzioni, invece, il Comitato propone di basarsi primariamente sui rating attribuiti a tali tranches dalle ECAI. Specificatamente, la banca tratterebbe la tranche come una singola esposizione creditoria similmente ad altre esposizioni, applicando un requisito patrimoniale in funzione della PD e della LGD appropriate per tale tranche.

In ottobre il CBVB ha pubblicato un documento di lavoro sul trattamento della cartolarizzazione di attività. La rapida crescita di siffatte operazioni rende indispensabile una loro solida disciplina nel quadro del Nuovo Accordo di Basilea. Il documento analizza alcuni dei nuovi elementi dello

schema proposto, come gli affinamenti riguardanti il sistema basato sui rating interni (IRB), nonché i meccanismi e le strutture di gestione della liquidità che incorporano modalità di ammortamento anticipato. Tutto ciò mira ad accrescere la sensibilità al rischio dei requisiti patrimoniali minimi. Il Comitato sollecita inoltre un contributo analitico sulla componente rappresentata dal controllo prudenziale (secondo pilastro) nello schema per il trattamento della cartolarizzazione.

#### **(e) Le garanzie**

La disciplina delle garanzie è una parte molto importante del Nuovo Accordo. La loro funzione è quella di mitigare il rischio, riducendo la probabilità di insolvenza (PD) oppure la perdita in caso di insolvenza (LGD). Sono riconosciute tre categorie di strumenti in grado di ridurre il rischio di credito:

- a) garanzie reali (*financial e physical collateral*),
- b) garanzie individuali (cioè garanzie rilasciate da persone fisiche e giuridiche) e
- c) derivati di credito.

In particolare:

- le **garanzie reali** hanno la funzione di ridurre la perdita in caso di insolvenza (LGD)
- le **garanzie individuali** e i **derivati di credito** possono essere utilizzati dalla banca per sostituire nella funzione di ponderazione il grado di rischio (PD) del garantito con quello del garante (è evidente che il garante dovrà avere un rating superiore a quello del garantito) o, come per le garanzie reali, per la riduzione della LGD.

La capacità delle garanzie di mitigare il rischio è legata al rispetto di determinati requisiti e varia in relazione ai metodi di valutazione del rischio adottati dalla banca. In particolare:

- **metodo IRB Avanzato:** le banche hanno discrezionalità nell'utilizzo delle garanzie; devono solo dimostrare all'Autorità di Vigilanza la capacità delle garanzie acquisite di attuare un'effettiva mitigazione del rischio di credito, indicando il grado di copertura, gli obblighi e la tempistica del rimborso. E' inoltre necessario che la garanzia sia espressa per iscritto, incondizionatamente in vigore fino al rimborso e irrevocabile, ed è comunque necessario, nel caso di garanzie individuali, che il rating del soggetto che rilascia la garanzia sia superiore a quello del soggetto garantito;

- **metodo IRB Base e metodo Standard:** i requisiti previsti sono più restrittivi e sono indicati nella tabella che segue, distinguendo tra **garanzie reali finanziarie** (bonds e oro e sono quindi esclusi i beni, c.d. "physical") e **garanzie individuali:**

Garanzie relati "financial"	Garanzie individuali
<p>. <b>Certezza legale:</b> il meccanismo giuridico sottostante deve essere solido e deve garantire i diritti del finanziatore; le banche devono periodicamente richiedere pareri legali sulla validità degli accordi di garanzia;</p> <p>. <b>Tempestiva liquidabilità:</b> nei casi di inadempienza, insolvenza, fallimento e altri casi previsti nel contratto, la garanzia deve essere immediatamente liquidabile</p> <p>. <b>Segregabilità:</b> ci deve essere un'adeguata separazione tra le garanzie depositate e il patrimonio del garante</p> <p>. <b>Bassa correlazione con l'esposizione sottostante:</b> indipendenza del soggetto garante dal soggetto debitore</p> <p style="text-align: center;"><b>Strumenti ammissibili</b></p> <p>denaro; oro; obbligazioni con rating pari almeno a BB- emessi da Stati ed enti pubblici; obbligazioni di imprese, banche, enti di intermediazione mobiliare con rating pari ad almeno BBB -; azioni quotate</p>	<p style="text-align: center;"><b>Requisiti soggettivi</b></p> <p>Saranno ritenute ammissibili le garanzie rilasciate da:</p> <p style="text-align: center;"><b>Stati</b> <b>Enti pubblici</b> <b>Banche</b> <b>Imprese:</b> con rating almeno pari ad A- o PD equivalente ad A- <i>* con rating superiore a quello del debitore</i></p> <p style="text-align: center;"><b>Requisiti oggettivi</b></p> <p><b>Copertura diretta:</b> la garanzia deve rappresentare un impegno diretto del garante</p> <p><b>Copertura esplicita:</b> la copertura deve essere legata ad una specifica esposizione in modo che la sua portata sia chiara e incontrovertibile</p> <p><b>Copertura irrevocabile:</b> la garanzia non può essere revocata unilateralmente dal garante</p> <p><b>Copertura incondizionata:</b> non ci devono essere clausole che consentano al garante di non pagare tempestivamente quanto dovuto</p> <p style="text-align: center;"><b>Requisiti operativi</b></p> <p><b>Escussione a prima richiesta:</b> in caso di insolvenza il finanziatore può rivalersi immediatamente sul garante</p> <p><b>Obbligo documentato:</b> la garanzia è un obbligo documentato in modo esplicito</p> <p><b>Validità in tutti gli ordinamenti:</b> la garanzia deve essere giuridicamente accettata negli ordinamenti interessati</p>



## II. RISCHIO OPERATIVO

L'Accordo Basilea 2 definisce che gli istituti di credito devono analizzare e gestire oltre al rischio di credito ed al rischio finanziario anche una nuova tipologia di rischio: **il rischio operativo**. Esso prevede che entro il 2006 ogni istituto bancario dovrà calcolare il proprio rischio operativo per poi mitigarlo, accantonando per la parte residua le riserve patrimoniali necessarie a farvi fronte.

Il rischio operativo è definito come: “Rischio di perdite dirette o indirette derivanti da errori o inadeguatezze dei processi interni, dovuti sia a risorse umane sia a sistemi tecnologici, oppure derivanti da eventi esterni”.

Il Comitato considera tale rischio un fattore particolarmente critico per le banche e reputa pertanto necessario che queste si cautelino da possibili perdite con una opportuna dotazione di capitale. Inoltre viene concessa alle banche una eccezionale flessibilità nell'elaborazione di una metodologia di calcolo del patrimonio a fronte del rischio operativo che sia ritenuta coerente con il profilo della loro operatività e dei connessi rischi. A tal fine il Nuovo Accordo prevede che le banche possano avvalersi di approcci avanzati di misurazione (**“Advanced Measurement Approaches”, AMA**), che possono essere anche propri purché si dimostrino sufficientemente esaurienti e sistematici. I parametri e i requisiti dettagliati previsti per l'impiego degli AMA sono appositamente limitati allo scopo di assecondare una rapida evoluzione nelle prassi di gestione del rischio operativo, che il Comitato confida di veder realizzata negli anni a venire. Basilea 2 prevede anche due approcci semplificati per il rischio operativo: il metodo dell'indicatore semplice (“basic indicator approach”) e il metodo standard, entrambi finalizzati alle banche con esposizioni meno significative a tale tipologia di rischio. In linea generale, i due approcci correlano il rischio operativo a una dotazione di capitale espressa come percentuale fissa di una specifica misura del rischio stesso. Lo standard BS7799 [BS1], recentemente aggiornato nella sua seconda parte [BS2], appare come un ottimo candidato per l'implementazione dell'approccio alla gestione avanzata del rischio operativo secondo Basilea 2. I principi descritti nella sezione dedicata agli AMA (paragrafi

626-639 di [NBCA]) sono infatti in sintonia con quelli alla base dello standard inglese.

Da un punto di vista generale, l'approccio PDCA (Plan, Do, Check, Act), descritto nella seconda parte dello standard, risponde a quanto richiesto da Basilea 2 nella sezione appena citata. Lo standard BS7799 chiede di definire Politiche di Sicurezza, obiettivi, processi e procedure rilevanti per la gestione del rischio (PLAN); di implementare un sistema per il governo della sicurezza con le sue politiche, misure e procedure (DO); di controllare ed eventualmente revisionare il sistema per il governo della sicurezza (CHECK); di effettuare azioni correttive basate sui risultati della revisione allo scopo di ottenere un continuo miglioramento del sistema di governo della sicurezza (ACT). Basilea 2 descrive un analogo approccio nella sezione dedicata agli AMA. In più, il Comitato di Basilea ha voluto dedicare un intero ulteriore documento [SPMSOR] alla questione del rischio operativo in cui, in maniera più dettagliata, si propone un approccio basato sui principi di identificazione, stima, controllo e attenuazione/gestione del rischio, ancora una volta in linea con quanto descritto dallo standard BS7799.

Nella sezione dedicata agli AMA, inoltre, si fa riferimento all'allegato 7 del Nuovo Accordo di Basilea intitolato "Classificazione dettagliata delle tipologie di eventi di perdita". L'allegato descrive sinteticamente quali siano le minacce che devono essere prese in considerazione quando si ha a che fare con il rischio operativo. Lo standard BS7799 fornisce gli strumenti adatti a gestire le minacce individuate dal Comitato di Basilea. La prima parte dello standard [BS1] è, infatti, dedicata ai controlli di sicurezza (le misure logiche, fisiche e procedurali) destinati a comporre il sistema del governo della sicurezza adeguato all'organizzazione da certificare. Secondo lo standard la selezione di tali controlli, ovvero delle misure di sicurezza, deve avvenire sulla base dell'analisi del rischio applicata allo scenario rilevato, come già detto secondo un approccio perfettamente in sintonia con i principi di Basilea 2. Tra questi controlli ve ne sono anche di adatti a contrastare le minacce descritte nell'allegato 7. In Italia infine, il recente aumento di interesse, soprattutto in ambito finanziario, nei confronti dello standard BS7799, ne rafforza il ruolo di

candidato per l'implementazione dell'approccio alla gestione avanzata del rischio operativo secondo Basilea 2. Sono infatti sempre di più le aziende italiane che stanno scegliendo di certificare secondo questo standard i propri processi e/o servizi critici dal punto di vista della sicurezza delle informazioni. Vale la pena di ricordare a questo proposito che una delle prime certificazioni italiane secondo lo standard BS7799 è stata proprio quella della SIA (Società Interbancaria per l'Automazione) del gennaio 2002.

Coerentemente con l'obiettivo di abbandonare un approccio rigido e indifferenziato all'adeguatezza patrimoniale, per il rischio operativo il Comitato propone un trattamento articolato in tre metodi con crescenti livelli di sofisticatezza: indicatore semplice, metodo standard e misurazione interna.

Per determinare l'ammontare di capitale allocato al rischio operativo, il Comitato ha condotto un'inchiesta presso un certo numero di organizzazioni bancarie internazionali. Dall'analisi è risultato che, in media, le banche censite accantonano circa il 20% del capitale economico a fronte di questo tipo di rischio. Nel metodo dell'indicatore semplice il Comitato ha quindi adottato il 20% del patrimonio minimo calcolato in termini dell'Accordo del 1988 come stima indicativa della percentuale minima fissa ("fattore alfa").

#### **Gamma dei metodi:**

- 1) Il **metodo dell'indicatore semplice**, prevede che le banche mantengano un requisito patrimoniale per il rischio operativo pari ad una percentuale fissa (detta "coefficiente alfa") del reddito lordo.
- 2) Il **metodo standard** sviluppa il metodo precedente suddividendo le attività bancarie in unità e linee operative standard (dette *business lines*). All'interno di ciascuna area il requisito patrimoniale sarà calcolato moltiplicando un indicatore del rischio per una percentuale fissa ("fattore beta"). Il requisito patrimoniale totale per il rischio operativo sarà uguale alla somma dei requisiti determinati per le singole aree.
- 3) Il metodo basato sulla **misurazione interna (IMA)** utilizza dati generati internamente per determinare il patrimonio regolamentare. La banca dovrà

rilevare tre tipi di dati per una serie definita di aree operative e di tipologie di rischio: un indicatore di esposizione al rischio operativo, la probabilità che si manifesti un determinato evento generatore di perdita e l'entità della perdita stessa al verificarsi di tale evento. Per determinare il requisito patrimoniale, poi, la banca applicherà a tali grandezze da essa rilevate una percentuale fissa ("fattore gamma") stabilita dal Comitato. Il requisito patrimoniale totale a fronte del rischio operativo sarà pari alla somma dei requisiti calcolati per ciascuna area.

## **RACCOMANDAZIONI PER IL "PRIMO PILASTRO"**

### **a) Riserve tecniche "danni"**

Considerato che l'armonizzazione delle riserve sinistri è uno dei punti centrali del

nuovo regime di solvibilità (le analisi e gli studi effettuati dalla Commissione e da altri

Organismi qualificati hanno dimostrato una grande variabilità di metodi e regole di

calcolo delle riserve tecniche) la Commissione raccomanda che venga definito:

- un benchmark quantitativo di riferimento per il livello prudenziale delle riserve

- tecniche;

- una riserva tecnica standard.

La Commissione riconosce la difficoltà di determinare la relativa probabilità di

distribuzione dei sinistri ma crede che l'approccio suggerito sia utile per costruire una procedura strutturata di calcolo delle riserve tecniche in grado di facilitare il compito delle Autorità di Vigilanza e di incoraggiare lo sviluppo di modelli interni da parte delle Compagnie.

Tecniche e metodi utilizzati per la "riserva standard" dovranno risultare coerenti e compatibili con quelli utilizzati per redigere i conti economici delle Compagnie secondo i nuovi principi contabili IASB.

L'attuale modalità di rappresentazione delle "riserve di equalizzazione" (riserve di perequazione nella attuale normativa italiana) dovrebbe cambiare, visto che tali riserve saranno probabilmente classificate come capitale proprio della Compagnia, secondo i principi contabili IASB.

In ogni caso la Commissione ritiene che anche nel futuro sistema di solvibilità le Compagnie dovranno poter continuare a costituire "riserve di equalizzazione" fiscalmente esenti e che tali riserve debbano essere considerate come componente utile ai fini dei requisiti di solvibilità richiesti alle Compagnie.

#### **b) Riserve tecniche "vita"**

Le regole attuali per il calcolo delle riserve tecniche vita dovranno essere confrontate con il nuovo sistema di solvibilità a "due livelli" (vedi punto di seguente) e con le nuove regole contabili IASB. Queste ultime probabilmente prevederanno il calcolo delle riserve tecniche sulla base di un tasso di interesse di mercato "risk-free" applicato ai futuri flussi di cassa e le regole per la valutazione delle garanzie e opzioni (embedded options) contenute nei prodotti vita. In questa ottica ci potrebbe essere l'esigenza di

un futuro sistema standard di calcolo delle riserve vita che preveda margini prudenziali e la "resilience reserve" (riserva aggiuntiva da costituire a fronte di scenari negativi di redditività degli investimenti).

### **c) Regole sugli investimenti**

Da più parti è stato rilevato che il rischio sugli investimenti non è sufficientemente

considerato dalle attuali regole di solvibilità, specialmente nel caso delle assicurazioni danni. La Commissione raccomanda invece che di tale rischio si tenga conto in modo più

esplicito nella determinazione del capitale richiesto alle Imprese (target capital level). La Commissione ritiene che non solo gli attivi a copertura delle riserve tecniche ma anche quelli che costituiscono il patrimonio netto dell' Impresa dovranno essere soggetti a regole di sicurezza e di diversificazione.

### **d) Regole sul capitale proprio delle Compagnie**

La Commissione propone due diversi livelli obbligatori di capitale della Compagnia:

un cosiddetto "target capital" e un livello minimo assoluto di capitale.

Entrambi i livelli saranno obbligatori per la Compagnia e la normativa dovrà identificare le azioni e le sanzioni dell' Autorità di Vigilanza relativamente al rispetto di detti livelli di capitale.

Il "**target capital**" in linea di principio deve riflettere il capitale economico necessario all' Impresa per operare con una determinata bassa probabilità di fallimento. Il relativo calcolo dovrà tener conto dei principali rischi a cui un assicuratore è esposto.

Il "target capital" deve essere il principale indicatore utilizzato dal Controllo nei confronti delle Compagnie che operano in condizioni considerate normali.

Dovrà essere stabilito un sistema standard di quantificazione di questo "target capital", con l'aiuto delle Associazioni Internazionali degli Attuari (Groupe Consultatif e IAA), utilizzando un set di coefficienti standard definito a livello europeo (o sulla base della specifica esperienza per le Compagnie che dispongono di sufficienti dati statistici).

Si dovrà tener conto della copertura riassicurativa e dei sinistri potenzialmente più

elevati, ancorchè meno frequenti.

Il nuovo sistema consentirà l'uso di modelli interni, regolarmente validati dall' Autorità di Controllo, per il calcolo del "target capital".

I criteri di validazione dovranno essere decisi a livello europeo anche sulla base del

supporto che potrà essere fornito dalla professione attuariale (Groupe Consultatif e IAA).

Deve inoltre essere previsto un **capitale minimo assoluto** (inteso come "rete di protezione minimale") che fungerà da campanello d'allarme per le più drastiche azioni da parte dell'Autorità di Controllo.

Tale capitale minimo deve essere determinato in modo semplice e oggettivo, sia in via autonoma che come percentuale del "target capital" (per esempio potrebbe essere calcolato in base alle attuali regole, rinforzando però alcuni requisiti patrimoniali).

Per le assicurazioni danni il livello risultante dovrebbe essere simile a quello che si ottiene con l'applicazione della attuale normativa mentre per le assicurazioni vita la Commissione ritiene che ci sia bisogno di ulteriori approfondimenti.

I modelli interni non potranno comunque essere usati per ridurre il capitale minimo necessario che, quindi, è da intendersi come un livello minimo assoluto.

## **B) SECONDO PILASTRO: IL PROCESSO DI CONTROLLO PRUDENZIALE**

### **INTRODUZIONE**

Il secondo pilastro del Nuovo Accordo si basa su una serie di principi guida, improntati nella loro totalità alla duplice esigenza che le banche valutino l'adeguatezza patrimoniale in rapporto ai loro rischi complessivi, e che le autorità di vigilanza verifichino tali valutazioni e assumano le opportune azioni correttive, ove del caso. Questi elementi sono ritenuti sempre più necessari ai fini, rispettivamente, di una efficace gestione delle organizzazioni bancarie e di una efficace vigilanza bancaria.

Cambia dunque l'approccio previsto per la vigilanza. In sintesi, possiamo dire che anche l'attività di vigilanza - svolta, nel nostro caso, dalla Banca d'Italia - si evolve profondamente. Ad esempio, sia sufficiente ricordare che, nell'attività di vigilanza, le autorità si baseranno, tra l'altro, sulla loro conoscenza in materia di prassi di mercato. I soggetti di regolamentazione devono lavorare nella costante conoscenza di quanto sta accadendo nel mercato.

L'obiettivo è di assicurare che in ogni banca si operino adeguati procedimenti interni per valutare l'adeguatezza del proprio patrimonio, sulla base di una misurazione accurata dei rischi cui essa è esposta. Le autorità di vigilanza dovranno accertare che le banche valutino in maniera corretta l'adeguatezza patrimoniale in rapporto ai rischi, tenendo anche conto delle correlazioni esistenti fra le diverse tipologie di rischio.

Il secondo pilastro si basa dunque sui seguenti elementi:

- le banche dovrebbero disporre di:
  - un processo per determinare l'adeguatezza patrimoniale complessiva in rapporto al proprio profilo di rischio;
  - una strategia volta al mantenimento dei livelli di patrimonializzazione.



- Le Autorità di Vigilanza dovrebbero:
  - esaminare e valutare il processo interno di determinazione dell'adeguatezza patrimoniale e la connessa strategia, nonché la capacità delle banche di monitorarli e di assicurarne la conformità con i coefficienti patrimoniali obbligatori;
  - attendersi che le banche operino con un patrimonio superiore ai coefficienti minimi obbligatori;
  - tentare di intervenire tempestivamente per evitare che i mezzi propri scendano al di sotto dei livelli minimi previsti per sostenere le caratteristiche di rischio specifiche di una data banca.

Il secondo pilastro formalizza un ruolo attivo, con un elevato grado di discrezionalità, delle autorità di regolamentazione, mutuando la logica di intervento tempestivo introdotta con la riforma dell'assicurazione dei depositi negli Usa del 1991. A differenza di questa, tuttavia, Basilea 2 non prevede vincoli analoghi a quelli posti sulle scelte, nei tempi e nelle modalità, dell'intervento dell'agenzia di assicurazione dei depositi, in particolare nel caso di operazioni di assistenza a istituzioni bancarie "troppo grandi per fallire".

E' questo l'aspetto più innovativo, perché formalizza per tutti gli aderenti all'accordo un ruolo attivo delle autorità di regolamentazione, oltre che per validare i modelli interni di misurazione del rischio e per monitorare il rispetto dei RC (requisiti di capitale) nell'ambito del primo pilastro, anche per valutare discrezionalmente la congruenza sia del management sia del capitale economico, *comprensivo di quello regolamentare*, con il profilo di rischio specifico della singola banca. I fattori di rischio cui le autorità dovrebbero prestare particolare attenzione sono, oltre al grado di concentrazione del rischio di credito, che non è adeguatamente misurato nell'ambito del primo pilastro, anche altri o del tutto trascurati o di non immediata interpretazione sotto il profilo economico. Esempi della prima tipologia sono il rischio di interesse diverso da quello relativo all'attività di negoziazione, il rischio relativo alle scelte strategiche dell'azienda, l'influenza del ciclo economico sui risultati aziendali. Un esempio della

seconda tipologia è il grado effettivo di trasferimento del rischio di credito ottenuto con operazioni di securitization, e ciò in relazione a quale sia, sul buon esito della transazione, la garanzia esplicita – tramite l'acquisto di una *tranche* dei titoli con diritti subordinati - o implicita – per ragioni di reputazione - dell'istituzione nei confronti dei sottoscrittori esterni. Ove le autorità ritengano che l'istituzione sia sottocapitalizzata per far fronte adeguatamente a questi fattori di rischio, esse possono imporre misure via via più stringenti sulla condotta del management e della proprietà, tra cui anche RC addizionali rispetto a quelli minimi.

Il ruolo attribuito alle autorità, secondo una logica che trova per diversi aspetti un precedente nel FDICIA, è un'innovazione importante rispetto a Basilea 1, perché tiene conto della necessità di raccordare tempestivamente l'attività di supervisione con l'evoluzione degli strumenti finanziari e con la rapidità, difficilmente colta nelle rappresentazioni contabili, con cui questi possono avere un impatto sulla condizione dell'intermediario, a sua volta spesso al centro di rapidi mutamenti nell'assetto organizzativo proprio e/o del gruppo di cui fa parte. E' da sottolineare inoltre il ruolo attribuito alle autorità per introdurre nelle loro valutazioni di adeguatezza del capitale anche gli effetti del ciclo economico. Si sono ricordati in precedenza alcuni fattori che in Basilea 1 introducevano, nel numeratore dei RC, elementi atti a creare una correlazione positiva tra le risorse patrimoniali delle banche e ciclo economico, con effetti di amplificazione sull'offerta di credito. Basilea 2, in aggiunta, introduce nel denominatore dei RC una correlazione positiva tra il ciclo e i pesi usati nel calcolo dell'attivo ponderato per il rischio. In una fase espansiva del ciclo, quando si accrescono le tensioni inflazionistiche dal lato della domanda, la riduzione del rischio di credito, sia essa certificata dalle agenzie di ratings o derivata dai modelli interni, contribuirebbe, riducendo l'attivo ponderato, ad allentare il vincolo posto dal capitale regolamentare nell'espansione dell'offerta di prestiti anche a prenditori con minor grado di affidabilità. Ciò precostituirebbe, nella successiva fase recessiva, le condizioni per l'emergere di sofferenze che, decurtando il capitale regolamentare a numeratore e aumentando il denominatore dei RC, potrebbero innescare un processo cumulativo di

contrazione dei prestiti. Ne deriverebbe un'accentuazione della ciclicità insita nell'attività creditizia, e quindi delle difficoltà di una banca centrale che abbia come obiettivo, sia pure subordinato a quello di inflazione sul medio termine, la riduzione delle fluttuazioni del prodotto e dei tassi d'interesse, e quindi la volatilità nelle quotazioni dei titoli. Un modo per mitigare questi effetti di prociclicità potrebbe essere l'adozione del metodo cosiddetto dello "statistical dynamic provisioning", sperimentato recentemente in particolare in Spagna. La sua giustificazione logica può essere rintracciata nell'interpretazione di Allen e Gale (2000), secondo cui l'intermediazione bancaria è un assetto istituzionale in grado di conseguire la diversificazione intertemporale del rischio finanziario, grazie alla distribuzione su un arco di tempo relativamente ampio dei guadagni o delle perdite conseguiti dall'istituzione in un dato periodo ricorrendo a un uso opportunamente anticiclico degli accantonamenti prudenziali a riserva e del loro utilizzo, come esemplificato nell'esperienza tedesca.

Il secondo pilastro avrà un rilievo particolare nei confronti delle grandi banche, considerata la complessità dell'operatività e della struttura organizzativa e l'ampio spettro di attività che esse svolgono. L'aspettativa è che i maggiori gruppi elaborino sistemi gestionali in grado di cogliere tutti i rischi rilevanti, anche quelli non esplicitamente inclusi nella regolamentazione, utilizzino metodologie interne aziendali per il calcolo della propria adeguatezza patrimoniale, valutino l'impatto che modifiche negli scenari esterni possono avere sul proprio profilo di rischio e le azioni da intraprendere per fronteggiarli.

## I QUATTRO PRINCIPI CHIAVE DEL CONTROLLO PRUDENZIALE

Il Comitato ha individuato quattro principi chiave per il controllo prudenziale, che integrano le molteplici linee guida in materia di vigilanza elaborate e pubblicate dal Comitato stesso.

**Primo principio:** *“Le banche dovrebbero disporre di un procedimento per determinare l’adeguatezza patrimoniale complessiva in rapporto al proprio profilo di rischio, nonché di una strategia volta al mantenimento dei livelli di patrimonializzazione.”*

A tale proposito, il Comitato individua cinque caratteristiche principali per un processo rigoroso:

- sorveglianza del Consiglio di amministrazione e del Management
- adeguata valutazione patrimoniale
- valutazione globale dei rischi (rischio di credito, di mercato, di tasso di interesse nel portafoglio bancario, di liquidità,..)
- sistema di monitoraggio e di reporting
- esame del controllo interno.

**Secondo principio:** *“Le autorità di vigilanza dovrebbero esaminare e valutare il procedimento interno di determinazione dell’adeguatezza patrimoniale e la connessa strategia, nonché la capacità delle banche di monitorarli e di assicurarne la conformità con i coefficienti patrimoniali obbligatori. Le autorità di vigilanza dovrebbero adottare azioni prudenziali se ritengono che i risultati di tale procedimento siano insoddisfacenti.”*

Nel giudicare il procedimento interno di valutazione del patrimonio di una banca le autorità di vigilanza dovrebbero considerare vari fattori rilevanti.

A tale scopo il Consiglio propone alcuni tipi di esami:

- l’esame dell’adeguatezza della valutazione dei rischi (verifica in che grado gli obiettivi e i procedimenti interni incorporano tutta la gamma dei rischi rilevanti che la banca deve affrontare)
- la valutazione dell’adeguatezza patrimoniale (valuta i livelli di patrimonializzazione e la composizione del capitale)

- la valutazione della struttura dei controlli (esamina la qualità dei sistemi di gestione e della connessa informativa della banca, il modo in cui i rischi e le attività sono aggregati e i precedenti storici delle reazioni del management ai rischi)
- il controllo prudenziale della rispondenza ai requisiti minimi
- la risposta prudenziale.

**Terzo principio:** *“Le autorità di vigilanza dovrebbero attendersi che le banche operino con un patrimonio superiore ai coefficienti minimi obbligatori; esse dovrebbero avere la facoltà di richiedere alle banche di mantenere una dotazione di capitale superiore al minimo.”*

Le autorità di vigilanza possono cioè fissare valori di soglia (“trigger”) e di obiettivo in termini di coefficiente patrimoniale, oppure definire talune categorie al di sopra del requisito minimo per individuare il grado di patrimonializzazione di una banca.

**Quarto principio:** *“Le autorità di vigilanza dovrebbero tentare di intervenire tempestivamente per evitare che i fondi propri scendano al di sotto dei livelli minimi previsti per sostenere le caratteristiche di rischio specifiche di una data banca e dovrebbero richiedere rimedi rapidi se il patrimonio non è mantenuto o non è riportato ai livelli regolamentari.”*

Le possibilità di azione a disposizione delle autorità di vigilanza includono: l'intensificazione del monitoraggio; restrizioni al pagamento dei dividendi; la richiesta alla banca di un'adeguata strategia di ricostituzione dell'adeguatezza patrimoniale; l'ingiunzione alla banca di un immediato apporto di nuovo capitale.

## RACCOMANDAZIONI PER IL “SECONDO PILASTRO”

Dovranno essere sviluppati nuovi e più articolati principi di "**controllo interno**" e le

Compagnie dovranno applicare regole e principi di "**risk management**".

Questi ultimi potrebbero essere ispirati anche a quanto avviene nel settore bancario

e dovrebbero includere principi relativi alla sottoscrizione di affari, le regole generali

per la gestione delle polizze, dei sinistri, del calcolo delle riserve tecniche, etc.

La gestione degli **investimenti** dovrebbe essere accompagnata da una descrizione

puntuale delle strategie e dei programmi di investimento della Compagnia.

Particolare importanza dovrà essere riservata alle procedure di **asset-liability**

**management** e alla struttura dei **programmi riassicurativi** della Compagnia.

Inoltre potrebbe essere prevista un'obbligazione di "comportamento corretto" delle

Compagnie per quanto riguarda le politiche di attribuzione degli utili e le informazioni da fornire agli assicurati.

Il modello e le regole di controllo da parte delle Autorità di Vigilanza sono essenziali

per il buon funzionamento del nuovo sistema europeo di solvibilità.

Numerosi aspetti della vigilanza prudenziale potrebbero essere armonizzati a livello

europeo, tenendo presenti le esigenze di controllo rivolte alle singole Compagnie.

Tra le cose da armonizzare a livello europeo vi sono sicuramente gli scenari di

"avvertimento di pericolo" (early warning scenario), gli scenari di riferimento per gli

"stress test", con i possibili adattamenti ai singoli mercati nazionali e un set di

statistiche minime comuni a livello europeo.

Le procedure di controllo delle Autorità di Vigilanza dovrebbero prevedere anche

una analisi dello sviluppo a lungo termine della Compagnia al fine di verificarne la

solvibilità finanziaria sulla base di uno scenario di continuazione del business

(ongoing business).

Dovranno essere previste regole e criteri armonizzati anche per quanto riguarda le

ispezioni condotte dalle Autorità di Vigilanza presso le Compagnie (per esempio per

validare i modelli interni di rischio).

Il rafforzamento del processo di controllo esterno (da parte delle Autorità di

Vigilanza) è finalizzato ad una maggiore sensibilità all'effettivo profilo di rischio della

singola Compagnia.

Con l'entrata in vigore di Basilea 2 la vigilanza prudenziale subirà dunque un'ulteriore impulso, assumendo una connotazione di "vigilanza consensuale e partecipativa" che vedrà i soggetti vigilati svolgere in modo maggiormente autonomo il ruolo di monitoraggio e controllo dei rischi, in un contesto di superiore dialettica con l'Autorità di vigilanza. Affinché i benefici del Nuovo Accordo possano esplicarsi pienamente, appare necessario l'instaurarsi di una fattiva collaborazione fra auditor interni ed esterni alle banche da un lato e Autorità di vigilanza dall'altro, alla quale competerà il gravoso compito di validazione dei modelli interni di gestione dei rischi, che presuppone l'acquisizione e l'organizzazione di elevate risorse umane e tecniche.

**Strumenti di intervento delle autorità di vigilanza:**

- Ispezioni in loco
- Revisione delle comunicazioni e dell'informativa bancaria
- Discussioni con i dirigenti bancari
- Inviti a determinare un livello superiore di capitale in previsione di fatti specifici
- Imposizione di restrizioni alla corresponsione dei dividendi
- Richiesta di immediata preparazione di un piano di rientro
- Richiesta immediata di capitale addizionale



## **C) TERZO PILASTRO: DISCIPLINA DI MERCATO**

### **INTRODUZIONE**

Il terzo pilastro prevede che le banche rendano pubbliche informazioni dettagliate sul processo utilizzato per gestire e controllare i rischi nonché tecniche di allocazione del capitale regolamentare.

Scopo di questo pilastro è quello di integrare i requisiti patrimoniali prudenziali affrontati dal secondo.

Il Comitato sottolinea il ruolo della disciplina del mercato quale “mezzo atto a rafforzare la regolamentazione del patrimonio e le altre misure di vigilanza volte a promuovere la sicurezza e la solidità delle banche e del sistema finanziario”. Esso si è adoperato per incoraggiare tale disciplina mediante l’elaborazione di una serie di obblighi di trasparenza che consentano agli operatori di valutare le informazioni cruciali sul profilo di rischio e sui livelli di capitalizzazione di una banca. Il Comitato reputa che il processo informativo assuma una particolare rilevanza con riferimento al Nuovo Accordo, laddove il ricorso a metodologie interne di valutazione conferirà alle banche una maggiore discrezionalità nel determinare il proprio fabbisogno di capitale. Spingendo in direzione di una più rigorosa disciplina del mercato tramite il potenziamento delle segnalazioni, il terzo pilastro del nuovo schema patrimoniale potrà arrecare notevoli benefici a banche e autorità di vigilanza nella gestione del rischio e nel rafforzamento della stabilità.

Per il terzo pilastro, l’efficacia della disciplina dipenderà dalla disponibilità di informazioni affidabili, complete e tempestive, che consentano una valutazione adeguata delle condizioni finanziarie e reddituali delle istituzioni, dei profili di rischio e delle rispettive procedure di gestione. I

livelli minimi di informazione pubblica riguarderanno in prevalenza quei fatti aziendali che hanno già formato oggetto di approfondimento nell'ambito del secondo pilastro, consentendo così al mercato di condividere con le autorità di vigilanza una base comune di informazioni sulla banca. Esse si riferiranno in prevalenza alla struttura del patrimonio, all'ammontare dei diversi rischi rilevanti per la valutazione dell'adeguatezza patrimoniale, alle metodologie interne di valutazione dei rischi.

Con questo pilastro sono dunque rese più vincolanti le norme per diffondere, con maggiore tempestività e con criteri di confrontabilità internazionale, informazioni sulle condizioni patrimoniali e reddituali delle banche. La maggiore trasparenza ha lo scopo di favorire il ricorso alle valutazioni espresse dal mercato, tramite ad esempio le quotazioni di azioni e di strumenti di debito subordinato, che potrebbero costituire elementi addizionali utili alla formazione del giudizio dei supervisori sul rischio dell'intermediario.

Al fine di rafforzare lo status delle proprie raccomandazioni, il Comitato propone un principio preminente che vincola tutte le banche:

*“Le banche dovrebbero definire politiche di informativa pubblica approvate del consiglio di amministrazione. Tali politiche dovrebbero definire gli obiettivi e le strategie della banca in materia di pubblicità delle informazioni sulla sua situazione economico-finanziaria ...In aggiunta, le banche dovrebbero porre in atto un procedimento per valutare l'adeguatezza delle informazioni da esse fornite, anche in termini di frequenza.”*

## **PRINCIPIO GUIDA DEL “TERZO PILASTRO”: LA RILEVANZA**

Le decisioni sui dati da pubblicare dovranno essere guidate dal principio di rilevanza.

“Un’ informazione è considerata rilevante se la sua omissione o errata indicazione può modificare o influenzare il giudizio o le decisioni dei soggetti che si basano su di essa”.

Le banche dovrebbero:

- definire politiche di informativa pubblica approvate dal Consiglio di Amministrazione;
- porre in atto un procedimento per valutare l’adeguatezza delle informazioni da esse fornite, anche in termini di frequenza.

In concreto, vengono richieste informazioni di tipo qualitativo e quantitativo per una serie di profili:

- Struttura del capitale;
- Adeguatezza patrimoniale;
- Rischio di credito (in generale);
- Rischio di credito (sulla base dell’approccio scelto);
- Rischi di mercato;
- Rischi operativi;
- Rischio di tasso.

Tali informazioni rappresentano i requisiti qualitativi e quantitativi in materia di informativa esterna proposti dal Conitato. Tali requisiti (detti requisiti di informativa generali) concernono quattro aree fondamentali:

2. Ambito di applicazione
3. Composizione del patrimonio
4. Procedimenti di valutazione e gestione dei rischi
5. Adeguatezza patrimoniale.

L’ informativa deve essere completa ed esplicita. Allo scopo di evitare che la diffusione di troppe informazioni offuschi i segnali chiave inviati al

mercato, il Comitato distingue tra informativa fondamentale e informativa supplementare.

- Per *Informativa fondamentale* si intende quella che “apporta informazioni di vitale importanza per ogni istituzione e che è essenziale per il funzionamento della disciplina di mercato”.

Tutte le banche dovranno pubblicare queste informazioni fondamentali, tenuto conto del principio di rilevanza.

- L' *Informativa supplementare* consiste in “informazioni concernenti il rispetto dei requisiti patrimoniali da parte di controllate escluse dal consolidamento, ma dedotte dal patrimonio del gruppo”.

Tale informativa è importante solo per alcune istituzioni e dipende dalla natura dell'esposizione al rischio, dall'adeguatezza patrimoniale e dal metodo di calcolo dei requisiti patrimoniali. Essa può fornire dati di grande importanza per il funzionamento della disciplina di mercato in relazione a una particolare istituzione e non dovrebbe quindi essere considerata come “secondaria” o “opzionale”.

Il Comitato si attende che le banche con operatività internazionale complessa pubblichino la totalità delle informazioni fondamentali e supplementari, mentre in generale per la pubblicazione delle informazioni supplementari varrà il principio della loro rilevanza.

Questa informativa dovrà essere pubblicata di regola a cadenza semestrale. Tuttavia per i dati soggetti ad una rapida obsolescenza, come quelli concernenti l'esposizione al rischio, specie per le banche attive a livello internazionale, è preferibile una cadenza trimestrale.

Compito delle autorità di vigilanza è quello di valutare la politica di una banca in materia di informativa esterna e adottare le misure appropriate. Allo scopo di indirizzare queste operazioni, il Comitato ha pubblicato i “Principi fondamentali per un'efficace vigilanza bancaria” (settembre 1997) in cui il Principio 21 stabilisce che “le autorità di vigilanza devono poter accertare che...la banca pubblica periodicamente schemi di bilancio che rispecchiano fedelmente la sua situazione”.

Le linee d'azione a disposizione delle autorità di vigilanza sono varie e vanno dalla “moral suasion” e dal dialogo con il management della banca fino a richiami e sanzioni pecuniarie.

## RACCOMANDAZIONI PER IL “TERZO PILASTRO”

L'informativa e la trasparenza sono componenti importanti del nuovo modello di

solvibilità da realizzare.

Esse servono a rinforzare i meccanismi di mercato (concorrenza, comparazione tra

Compagnie, etc.) e a contribuire a creare un sistema di controllo basato sul profilo

di rischio delle singole Compagnie.

A questo fine è necessario mantenere uno stretto collegamento con gli sviluppi

"contabili" (IASB e IAS) in modo tale da coordinare gli adempimenti di reportistica al

fine di limitare gli oneri amministrativi delle Compagnie (reportistica di bilancio,

reportistica ai fini del Controllo, etc.).

Un altro aspetto riguarda l'opportunità o meno che talune informazioni "di controllo"

siano rese pubbliche al mercato (p.e nel caso che la Compagnia evidenzi qualche

elemento iniziale di difficoltà finanziaria), considerato che in qualche caso la

pubblicità della notizia potrebbe provocare un effetto indesiderato (aggravamento

della situazione, etc.).

## **CAPITOLO 4: *EFFETTI DI BASILEA II***

La nuova regolamentazione avrà un notevole impatto sia per le banche che per le aziende in considerazione della necessità di riorganizzare le procedure utilizzate per le istruttorie che devono recepire le nuove modalità di valutazione dei rischi di credito. In particolare tali modifiche influenzeranno l'accesso al credito bancario da parte delle PMI (Piccole e Medie Imprese). Infatti è frequente che la dimensione dell'impresa influenzi la qualità dei documenti contabili e la capacità di offrire un costante flusso di informazioni di buon livello: ne consegue che le micro e le piccole aziende subiranno i maggiori oneri di tale ristrutturazione organizzativa e culturale. Altro problema è costituito, almeno nella realtà italiana delle PMI, dalla scarsissima diffusione del rating e dalla relativa onerosità dell'acquisizione di tale giudizio da parte di un'agenzia specializzata.

Se le banche preferiranno, com'è probabile, erogare credito ad imprese che hanno una bassa ponderazione di rischio, esse limiteranno gli impieghi alla clientela priva di giudizi di rating o con giudizi non molto positivi. Nella migliore delle ipotesi, se ciò non dovesse accadere o se tale strategia sarà adottata soltanto in parte, le aziende di credito che saranno disponibili ad effettuare impieghi anche ad imprese prive di giudizio o di rating esterno o con un giudizio non molto brillante potranno far lievitare il costo del denaro in quanto avranno una concorrenza di gran lunga inferiore rispetto ad oggi e, di conseguenza, avranno acquisito un potere contrattuale "schacciante" nei confronti di tali imprese che, loro malgrado, saranno considerate clientela marginale dal sistema bancario e

finanziario. Siccome da parte del sistema bancario tali procedure di valutazione, soprattutto da parte dei gruppi bancari più grandi, saranno adottate già nel corso del 2004, risulta importante che anche le aziende attivino (se già non lo fanno) tale attività in via revisionale, prima che giunga il momento di rinnovare le linee di credito giunte a scadenza naturale o richiederne delle nuove, onde evitare di ricevere, improvvisamente, la revoca o la riduzione dei fidi in essere e il diniego per nuove richieste o quantomeno un maggior onere per i fidi erogati. E' importante considerare, poi, il fatto che Basilea riflette un contesto internazionale: se quindi i parametri vengono costruiti su modelli di riferimento economico che non sono i nostri noi corriamo il rischio di avere una valutazione negativa. Negli Stati Uniti i rapporti finanziari nelle imprese statunitensi sono determinati non dall'indebitamento a breve termine col sistema bancario; c'è una forte possibilità di accesso al capitale di rischio, le Banche, di conseguenza, rappresentano una quota minoritaria del finanziamento alle imprese. Questo è possibile per due motivi: esiste in primo luogo un mercato di capitale di rischio accessibile, in secondo luogo quel mercato esiste perché attraverso una bassa remunerazione si può provvedere ad una distribuzione di alti rendimenti. Nel nostro Paese non abbiamo né un capitale di rischio per le piccole imprese né abbiamo una fiscalità che ci permetta di dare questo tipo di rendimento. Nel nostro sistema l'organizzazione dei fattori - e la finanza è uno dei fattori - è diversa da quella del sistema americano. Se noi applichiamo modelli costruiti su quei bilanci e su quella realtà, a parità di valori fondamentali, di sostanza, corriamo il rischio di essere penalizzati. Da noi esiste poi un'altra particolarità: per rafforzare la capacità di restituzione del debito assunto nel corso del tempo nel nostro Paese, si è andato affermando sempre più uno strumento per l'accesso al credito, fondamentale per le piccole imprese: il sistema dei Consorzi Fidi (o Confidi). Se negli anni passati i Confidi sono stati soprattutto uno strumento di contenimento dei tassi di interesse, oggi è necessario che essi diventino uno straordinario strumento di integrazione del sistema di garanzie e soprattutto di valutazione delle imprese. "Come piccolo imprenditore e come responsabile della tutela delle piccole imprese",

sostiene Francesco Bellotti, Presidente Nazionale Piccola Industria Confindustria, “io credo che ci si debba porre di fronte al problema di quanto costa farsi valutare. E credo che il sistema dei Confidi, per la realtà che conosce e che rappresenta, possa diventare uno strumento importante, terzo garante del sistema delle piccole industrie ed anche certificatore a costi assolutamente contenuti. Per fare questo i Confidi hanno bisogno di trovare una dimensione che li collochi sul mercato in una posizione in grado di erogare i servizi innovativi verso il quale li vogliamo proiettati. E' evidente però che sarebbe riduttivo utilizzare i Confidi solo come garanti suppletivi o enti certificatori. Sappiamo che bisogna rivedere la finanza, che il rapporto con il sistema bancario cambia e cambierà sempre di più e che è necessario creare le condizioni per avere un mercato del capitale di rischio. Ebbene il Confidi può essere uno strumento che può veicolare una parte del risparmio o quello che si può liberare attraverso un diverso utilizzo dei fondi, verso il mondo delle piccole imprese”.

Un'altro elemento importante da tenere in considerazione è il momento storico in cui l'accordo ha preso forma. Il mercato dei servizi finanziari per le imprese sta attraversando un periodo di cambiamenti e mutazioni: le aggregazioni che si stanno producendo nel sistema delle banche e nel mondo dell'intermediazione finanziaria mostrano infatti come la produzione economica di servizi finanziari imponga lo sviluppo di masse critiche importanti, in grado di generare adeguate economie di scala e di sfruttare il divario tra costi e ricavi, riducendo in tal modo il rischio grazie a crescita del portafoglio, aumento del patrimonio e a un più ampio ed efficace utilizzo delle controgaranzie.

Il Confidi ha da sempre rappresentato uno strumento essenziale per le PMI e i numeri, fino ad oggi, lo confermano: numeri in termini di volumi e di percentuale di insolvenze e, relativamente ai Confidi più strutturati, tra i quali Unionfidi Piemonte, la sinergia e compenetrazione tra banca e confidi ha permesso di erogare credito a fronte di garanzie di qualità, grazie a processi di analisi nella concessione del credito di elevato standing.



## I CONTRO DELLA RIFORMA

“Il sistema produttivo italiano è specializzato in alcuni tipi di beni, che richiedono molto ricorso al lavoro umano (con alto costo). Ha necessità di innovare il prodotto, crearsi nicchie e nuovi mercati, delocalizzare la produzione dove il lavoro costa meno. C'è necessità di passare inoltre dalla produzione dei soli beni a quella degli impianti per produrli (un passaggio già affrontato da vari settori: scarpe, ceramica e altri). Anche in questo mercato sempre più allargato, la maggior parte del credito alle imprese dovrà continuare a venire dalle banche. Sarà ancora possibile Con Basilea 2?” Questa la domanda di fondo proveniente dal mondo del credito e delle piccole e medie imprese. Ecco i rischi principali: Le banche sono già grandi e lontane dai territori di riferimento, con il sistema dei rating rischiano di allontanarsi ancora di più e di annullare il rapporto diretto con le imprese. Le situazioni economiche generali possono condizionare l'erogazione del credito secondo la fase recessiva o favorevole (impatto pro-ciclico). Si rischia infine l'indebolimento del ruolo dei confidi.

Entrando più nello specifico dei problemi: Sapendo che l'erogazione del credito

è condizionata dall'applicazione di un rating, il banchiere avrà meno interesse ad approfondire il rapporto diretto con l'imprenditore. I centri decisionali delle banche sono sempre più lontani dall'impresa, e l'assorbimento di banche locali da parte dei grandi gruppi può indebolire ancora di più questo tipo di rapporto. D'altra parte, per avere uno score migliore le imprese potrebbero essere spinte a strutturarsi meglio, dal punto di vista manageriale e finanziario, a passare da una gestione familiare, dove i patrimoni dell'impresa e della proprietà spesso si confondono, ad una professionale.

Per quanto concerne l'impatto pro-ciclico i rating riflettono la situazione congiunturale del momento, quindi le possibilità di credito rischiano di peggiorare nei periodi di recessione, proprio quando il credito invece

servirebbe di più. Basilea 2 propone attenuazioni dell'impatto pro-ciclico, che però potrebbero essere insufficienti.

Infine, importante, il ruolo dei consorzi fidi e la sfida che li attende. Sono realtà alle quali si rivolgono ben 40 mila imprese con 900 mila addetti. La loro garanzia attualmente è ricercata dalle banche perché è portatrice di un bassissimo livello di insolvenza. Finora sono stati i confidi a selezionare le imprese meritevoli di credito e garanzia. Basilea 2 rischia di cambiare questo sistema, di rendere la garanzia dei confidi non più ricercata perché priva dei normali requisiti, a meno che essi stessi non siano capaci di valorizzarla nei confronti delle banche. Gli stessi consorzi dovranno avere un alto livello di rating per essere tenuti in considerazione, altrimenti la loro funzione rischia di essere depotenziata e di costituire un altro svantaggio per le piccole e medie imprese che a loro si rivolgono.

## **I PRO DELLA RIFORMA**

A favore di Basilea 2 l'intervento di Bruno De Gasperis, responsabile del settore crediti e internazionalizzazione dell'Abi. "Rischi ce ne saranno, ma andranno correttamente gestiti". Spersonalizzazione del rapporto? De Gasperis non è d'accordo. "Le banche prenderanno atteggiamenti diversi, caratterizzazioni più o meno forti a seconda dell'interlocutore.

Sostanzialmente ci saranno tre tipi di approccio ai sistemi di rating: standard, rating base e avanzato, applicati dalle banche a seconda delle proprie caratteristiche.

Basilea 2 è stato pensato appositamente per le banche ma avrà effetto sulle imprese che verranno considerate secondo caratteri oggettivi. Attualmente l'accantonamento al capitale di vigilanza delle banche non cambia con il rischio di insolvenza, invece con un sistema di rating questo accadrà. Se la mia impresa è considerata a basso rischio di insolvenza, la banca per me accantonerà meno e quello che risparmia potrà trasferirlo a mio beneficio sui tassi di interesse. Una possibilità interessante soprattutto

per il nord est e per l'Emilia Romagna, dove il rischio di default è molto basso”.

Anche sulla spersonalizzazione del rapporto banca – impresa, De Gasperis ribalta il concetto: “Non sempre la risposta soggettiva è la migliore, in quanto può essere condizionata da molti aspetti. Un approccio sbagliato fra persone può avere effetti negativi sulla concessione del credito mentre con un sistema oggettivo questo non avviene. Inoltre va sottolineato che i modelli di rating non sono freddi come è facile immaginare. Il rapporto personale non viene azzerato. Vengono però a contare aspetti che nel rapporto diretto restavano trascurati. Cambierà e progredirà la cultura d'impresa. Scrivere a bilancio un dato non vero conterà in negativo. Si va verso una dolorosa ma necessaria trasparenza operativa”. Le imprese insomma beneficeranno del sistema a livello organizzativo e patrimoniale “e avranno a disposizione strumenti di mitigazione del rischio, fra i quali importanti saranno proprio i confidi”. Secondo De Gasperis, infatti, questi consorzi non rischiano di perdere il loro ruolo: “Il rilascio di garanzia è in realtà uno strumento potentissimo con Basilea 2 . Saranno i consorzi fidi a poter recuperare un rapporto di prossimità con la banca: da banca-impresa si potrebbe passare proprio a banca-confidi.

Ma per avere questo peso il confidi deve diventare una realtà di valutazione del rischio di credito praticamente equivalente alle banche stesse. Deve pesare finanziariamente e professionalmente, con personale adeguato e preparato. In questo modo potrà vincere quella che in realtà è una sfida, non un ostacolo al suo sviluppo”

## LE BANCHE DI FRONTE A BASILEA 2

### **Come si preparano le banche per Basilea 2?**


La maggior parte delle grandi banche dichiara di aver compiuto buoni progressi, ma quelle minori restano indietro per carenza di risorse. Nelle grandi banche, l'80 per cento dei dirigenti ha indicato che i loro programmi Basilea 2 rispettano o sono addirittura in anticipo rispetto ai tempi previsti, mentre il 67 per cento delle banche più piccole riferisce che i loro programmi sono leggermente o significativamente indietro. Indipendentemente dallo stato attuale, la maggior parte delle banche – circa il 93 per cento – sembra sicura della propria capacità di adeguarsi ai requisiti di Basilea 2 entro la fine del 2006.

### **Come gestiscono le banche i loro programmi Basilea 2?**

In un'indagine dell'IBM Institute for Business Value, i dirigenti esprimono punti di vista comuni rispetto al modo in cui le loro singole aziende stanno gestendo le attività di attuazione di Basilea 2:


- **Responsabilità decisionali** – Per i programmi Basilea 2, le responsabilità decisionali finali spettano principalmente ai top manager (Figura 1). Negli istituti più grandi, i responsabili decisionali per Basilea 2 si trovano anche nelle funzioni di risk management centralizzate, mentre i CEO negli istituti più piccoli sono coinvolti nella stessa misura dei loro direttori del rischio.
- **Personale** – Attualmente i team che si occupano di Basilea 2 sono composti soprattutto da personale “preso in prestito” da varie funzioni in tutta l'impresa. Tuttavia, mano a mano che si avvicina la scadenza, le aziende prevedono di dedicare risorse specifiche, a tempo pieno, a questo impegno. In molte banche, i compiti sono stati suddivisi in vari flussi di lavoro: pianificazione guidata da un team di lavoro interfunzionale centralizzato e attuazione guidata dalle singole line of business (LOB).
- **Budget** – Il finanziamento per Basilea 2 oggi è di rado inserito nel budget come spesa separata; la maggior parte delle banche si affida alle LOB perché sostengano le spese delle attività preparatorie, ricavando i fondi dai loro normali budget. Il livello di investimento necessario per conformarsi a Basilea 2 dipende dalle capacità di risk management di una

banca – l'investimento incrementale per le banche con funzioni di risk management all'avanguardia è trascurabile rispetto a una banca che deve effettuare cambiamenti di IT e organizzativi su vasta scala (Figura 2).



**Fig. 1: Livello al quale vengono prese le decisioni riguardo alla conformità a Basilea 2**


Fonte: Indagine IBM Institute for Business Value



**Fig. 2: Dimensioni del budget delle banche per Basilea 2.**


Fonte: Indagine IBM Institute for Business Value.

- Tempificazione – Sebbene la maggior parte (66 percento) delle banche intervistate prevedesse di completare la pianificazione entro la fine del 2003, la complessità del processo allunga la fase di pianificazione per gli istituti più grandi (Figura 3). In media, le banche prevedono che l’attuazione richiederà dai 18 ai 36 mesi (Figura 4). Negli istituti che scelgono di utilizzare un approccio IRB, le attività relative allo sviluppo del database e all’integrazione sistemi costituiscono gli impegni più consistenti in termini di tempo.



**Fig. 3: Qual è la tempificazione prevista per il completamento delle fasi di pianificazione del programma di conformità a Basilea 2**


Fonte: Indagine IBM Institute for Business Value



**Fig. 4: Tempificazione prevista per il completamento delle fasi di implementazione del programma di conformità a Basilea 2.**

Fonte: Indagine IBM Institute for Business Value.

### Quali metodi di calcolo del rischio le banche scelgono di utilizzare?




**Fig. 5: Quale approccio adotterà inizialmente la vostra banca per valutare e gestire il rischio di credito?**

Fonte: Indagine IBM Institute for Business Value.

L'ottanta per cento delle banche prevede di sviluppare un approccio di gestione del rischio di credito IRB (Figura 5). In realtà, alcune banche potrebbero non aver scelta. Negli Stati Uniti, ad esempio, la Federal

Reserve ha sollecitato le organizzazioni bancarie più grandi e più complesse a perseguire approcci IRB avanzati. Sebbene solo il 35 per cento persegue inizialmente un calcolo del rischio di credito avanzato – il 45 per cento opta per l'Approccio IRB Fondamentale – un totale del 62 per cento prevede di utilizzare alla fine il metodo avanzato. Per la gestione del rischio operativo, circa la metà delle banche prevede di adottare un Metodo di Misurazione Avanzato (AMA) (Figura 6).



**Fig. 6: Quale approccio adotterà inizialmente il vostro istituto per valutare e gestire il rischio operativo?**

Fonte: Indagine IBM Institute for Business Value.


Così come per il rischio di credito, molti di coloro che inizialmente adottano un Metodo

Standardizzato passeranno poi al metodo avanzato, con un 61 per cento che prevede di utilizzare l'approccio AMA entro due anni dalla scadenza di Basilea 2.

Sia che l'approccio IRB venga adottato a livello iniziale o finale, sarà cruciale disporre di dati adeguati e della capacità di gestire tali dati con efficacia – in particolare per la gestione del rischio operativo, perché in tale scenario i dati attualmente disponibili sono scarsi. Per accumulare la serie storica di due anni prevista per soddisfare le disposizioni normative, le banche devono attivare i loro database di insolvenza al più tardi entro il 2004. Sebbene la maggior parte abbia espresso fiducia nella propria



capacità di creare i database di insolvenza in tempo per supportare le proprie strategie IRB, le banche hanno in misura preponderante menzionato la gestione dei dati come la sfida più significativa da affrontare nell'attuazione di Basilea 2 (Figura 7). Per i dati sul rischio di credito, l'85 per cento di tutte le banche, indipendentemente dalle dimensioni, era certa che avrebbe attivato il database in tempo. Tuttavia, con i dati sul rischio operativo, i livelli di sicurezza variavano a seconda delle dimensioni – il 93 per cento delle grandi banche rispetto al 62 per cento degli istituti più piccoli. Dato che la maggioranza delle grandi banche dichiara di misurare già il rischio operativo in modo quantitativo, non sorprende la discrepanza nel livello di sicurezza. Tuttavia, disporre di un'adeguata infrastruttura di database non garantisce necessariamente che un istituto avrà dati sufficienti per gestire il rischio in modo efficace. Tenere conto degli incidenti poco frequenti e assegnare le giuste probabilità sarà una sfida impegnativa per coloro che adottano il Metodo di Misurazione Avanzato per il rischio operativo. A differenza della gestione del rischio di credito, in cui autorevoli fonti di dati esterne, quali Moody's o Standard & Poor's, integrano periodicamente le informazioni interne, non sono ancora stati sviluppati meccanismi collaudati per raccogliere dall'esterno i dati sul rischio operativo.



**Fig. 7: Quali sono le principali sfide affrontate dal vostro istituto nel conformarsi ai requisiti di Basilea 2?**

Fonte: Indagine IBM Institute for Business Value.

## **Conformità a Basilea 2: Un primo passo, non un obiettivo finale**

Dato che Basilea 2 trasformerà completamente le procedure di risk management, i progetti di adeguamento offrono un'opportunità unica di rivedere l'approccio generale dell'organizzazione al risk management e di tracciare una strategia a più lungo termine per tale funzione. Ponendosi come obiettivo una visione strategica, le banche possono definire le capacità richieste, valutare la loro situazione attuale e individuare i punti critici.

Non appena sono certe della direzione da seguire, le banche possono ideare un piano tattico che non solo sia conforme a Basilea 2, ma che li avvicini ulteriormente al loro obiettivo di risk management a lungo termine. Le problematiche del mondo reale, quali vincoli di budget, sistemi legacy, skill insufficienti e requisiti di conformità in continua evoluzione, complicheranno senza dubbio la pianificazione a breve termine. Tuttavia, un piano flessibile e realistico che faccia progredire l'organizzazione per gradi sarà assolutamente necessario per identificare accuratamente le risorse necessarie – sia umane che finanziarie – e creare un solido business case che giustifichi l'investimento. Per accertare specificamente dove sono necessari i cambiamenti, le banche devono esaminare quattro aree chiave:

- **Organizzazione e governance** – Nel riesaminare il loro modello di governance del rischio esistente, le organizzazioni possono confrontarne la struttura con quella dei leader di settore e selezionare le procedure più appropriate per il loro nuovo modello di governance. Potrebbe anche essere il momento opportuno perché le aziende pensino a consolidare le diverse attività di risk management, che operano attualmente in maniera autonoma attraverso l'organizzazione, in un'unica funzione di risk management integrata e indipendente, in grado di coprire il rischio di credito, di mercato e operativo.
- **Processi** – Il confronto dei processi esistenti sia con le specifiche di Basilea 2 sia con la strategia di risk management a lungo termine dell'azienda aiuterà i responsabili decisionali a pianificare e mettere in atto

le modifiche in maniera graduale. Nell'ambito dei loro piani di gestione del cambiamento, le banche dovranno prevedere formazione e training adeguati per consentire ai dipendenti di acquistare familiarità con i nuovi processi di risk management. I processi dovranno essere valutati per la loro criticità e per le potenziali perdite in caso di fermi delle operazioni non pianificati (disastri, scioperi, assenteismo, virus, errori umani etc.). Tecniche di analisi e gestione del rischio dovranno essere adottate anche dalle organizzazioni IT e integrate con l'intero sistema di risk management aziendale (l'articolo "L'infrastruttura resiliente a diretto supporto delle operazioni di business" tratta come allineare la strategia IT alla strategia di business riguardo la gestione del rischio e la continuità delle operazioni)

- Reporting – Nel tracciare i propri piani per modificare le capacità di reporting attuali, devono progettare il loro nuovo sistema tenendo presente la flessibilità. Ancora una volta, esistono molte opportunità per uniformare e razionalizzare le pratiche di reporting che per tradizione variano per area geografica o business unit. Non solo le banche dovrebbero essere pronte a documentare e pubblicare le proprie politiche e procedure di trasparenza informativa, come richiesto da Basilea 2, ma dovrebbero anche pianificare un programma di formazione rivolto agli investitori che comunichi tale trasparenza in tema di risk management dell'azienda in modo efficace e aiuti gli investitori a vagliare e a comprendere queste nuove informazioni.

- Gestione dei dati – Per le aziende che cercano di adottare metodi di calcolo per il risk management sofisticati, la gestione dei dati costituirà una sfida enorme, che merita grande attenzione. Ideare una nuova infrastruttura di dati e modificare i sistemi legacy rappresenterà un imponente progetto di integrazione in sé, ma deve essere anche coordinato con i piani per la ristrutturazione della funzione di risk management generale. Soddisfare gli standard di Basilea 2 nel breve periodo e progredire verso gli obiettivi ultimi di risk management dell'azienda richiede un coordinamento complesso tra vari progetti. E così come avviene per qualsiasi progetto di integrazione complesso, il team di pianificazione dovrà guidare gli sforzi con un piano di lavoro dettagliato, che delinea le tappe, le responsabilità e le sfide chiave. Una volta suddiviso il carico di lavoro in specifici progetti a livello di LOB, le aziende

dovrebbero assegnare risorse dedicate alle attività di attuazione ed eliminare qualsiasi altra responsabilità che potrebbe sottrarre tempo e attenzione a tali risorse.

## **BASILEA 2 E LE IMPRESE**

In estrema sintesi, la riforma contenuta nel nuovo Accordo di Basilea introduce criteri per la valutazione del rischio e per la costituzione del patrimonio di vigilanza delle Banche, basati sul rating dell'impresa richiedente il credito.

La ponderazione del rischio e conseguentemente i tassi applicati all'impresa saranno, quindi, inversamente proporzionali alla classe di rating assegnata all'impresa richiedente il credito. Quest'innovazione comporterà automaticamente una perdita di valore del sistema di garanzie e privilegerà al contrario l'effettiva capacità di reddito dell'impresa. Il primo problema per le piccole imprese è che il rating stesso, come concetto, si presenta come una novità pressoché assoluta e ci vorrà necessariamente del tempo perché le stesse ne acquisiscano la cultura e conseguentemente lo accettino.

In altre parole servirà più trasparenza, anche perché le Banche, con le nuove regole, adotteranno politiche di razionamento del credito nei confronti dei soggetti ritenuti più a rischio, con la conseguenza che per le piccole e medie imprese, nell'immediato, si prospetta una possibile riduzione dei loro affidamenti e, contestualmente, un altrettanto probabile aumento del costo del credito.

All'interno dei rating, determinati come sopra, Basilea propone metodologie parzialmente diverse per i portafogli Corporate (fatturati medio-alti) e Retail (fatturati di minori dimensioni).

Nel Corporate la probabilità di insolvenza del cliente deve essere stimata per ogni classe di rating ad 1 anno e deve comunque sottintendere una valutazione prudenziale di lungo periodo. Entreranno nella valutazione dei rischi, in particolare, i seguenti elementi:

- La specializzazione merceologica del cliente
- La struttura e flessibilità finanziaria
- La posizione nel settore e prospettive di reddito future
- La capacità di gestire i cambiamenti e di generare risorse
- La capacità storica e futura di generare la liquidità necessaria a rimborsare i debiti.

Per il settore Retail le valutazioni dei rischi saranno invece più semplici, lineari e meno strutturate.

Da questo quadro discendono due possibili considerazioni:

- 1) i crediti erogati a soggetti non assistiti da rating o da rating molto basso porteranno, come conseguenza, un maggiore accantonamento al patrimonio di vigilanza delle Banche ed un conseguente incremento dei tassi di interesse a carico delle imprese;
- 2) poiché il rischio viene valutato anche in relazione alla scadenza, è possibile ipotizzare un incremento di erogazioni di crediti a breve termine ed una chiusura verso quelli a medio e lungo termine. Il che si tradurrebbe in un vero e proprio freno allo sviluppo del sistema.

Questo scenario deve indurre, fin da ora, le piccole imprese a considerare, molto più seriamente che in passato, l'opportunità di capitalizzarsi adeguatamente e, nel contempo, il legislatore ad introdurre riforme fiscali ed incentivazioni tali da favorire in concreto l'avvio di questo processo.

In sostanza Basilea 2 per le imprese significa:

- **Una maggiore capitalizzazione:** le procedure di rating evidenzieranno l'equilibrio patrimoniale dell'impresa e la storica sottocapitalizzazione delle aziende italiane che rappresenta un grave punto di debolezza del nostro sistema produttivo che viene penalizzato a causa di un leverage eccessivo.
- **Una migliore trasparenza ed affidabilità dei bilanci:** l'adozione di metodologie "oggettive" di valutazione del credito determinerà un cambiamento delle relazioni banca-impresa in quanto l'accesso al credito sarà regolato da precisi parametri di valutazione del bilancio aziendale, favorendo il passaggio da rapporti fiduciari tra imprenditore e istituto bancario a rapporti banca impresa dove la valutazione del

merito di credito si baserà sull'impiego automatico di informazioni standardizzate e di indici oggettivi.

- **Una maggiore apertura al mercato dei capitali:** le difficoltà che le piccole medie imprese italiane incontreranno sul mercato del credito dovrà compensarsi con una maggiore facilità di accesso al mercato dei capitali. Occorre pertanto sviluppare e diffondere strumenti finanziari innovativi adeguati alle esigenze finanziarie delle PMI (prestiti partecipativi, cambiali finanziarie, ecc.).
- **una crescita dimensionale:** la nuova regolamentazione bancaria è stata elaborata come modello di riferimento al sistema finanziario e imprenditoriale anglosassone, dove la dimensione media delle imprese è sensibilmente più elevata del nostro paese.

### **Nuovi scenari per le piccole e medie imprese:**

L'impatto sulle imprese sarà di due tipi:

- A livello di sistema produttivo, si registrerà che l'offerta di capitali di credito verosimilmente diminuirà. Le possibili conseguenze di ciò potranno essere:
  - l'adozione di strumenti di finanza innovativa;
  - l'accesso di un maggior numero di imprese al mercato del capitale di rischio.
- A livello di singola impresa, il pricing (ossia il costo del denaro) dipenderà dal suo specifico merito creditizio, che viene valutato in base ad un modello di probabilità statistica di default e mitigato da strumenti che vengono esplicitamente indicati (garanzie e derivati).

I metodi utilizzati dalle banche avranno una sorta di applicazione mitigata dalle dimensioni delle singole imprese: le imprese (retail) sotto i 5.000 milioni di € di fatturato hanno un trattamento meno severo di quelle corporate, nell'ambito del quale le aziende tra 5.000 e 50.000 milioni di € hanno parametri migliori di quelle che superano i 50 milioni di €.

L'approccio basato su rating interni sarà assolutamente predominante. La diffusione dei modelli di rating interni determinerà pertanto un cambiamento nei rapporti tra banca e impresa.

Gli osservatori evidenziano “il rischio di modello”, ossia di un utilizzo eccessivo, quanto non esclusivo, di uno strumento quantitativo, basato su automatismi, che minerebbe la tradizionale “familiarità” del rapporto PMI/banca e non prenderebbe in considerazione le specificità dell’economia reale.

Bisogna inoltre ricordare che l’Accordo di Basilea 2 affronta anche le modalità per mitigare il rischio di credito. L’assunto fondamentale è una corretta e costante informazione da parte dell’impresa.

All’interno del documento vengono inoltre precisati gli istituti e le caratteristiche che questi debbono possedere (ad esempio: aggiornamenti periodici delle valutazioni immobiliari, accettazione di obbligazioni solo con rating BB – o superiore , ecc.) e si precisa anche quali soggetti possono emetterli.

Una delle conseguenze è che le garanzie (che debbono essere certe sotto il profilo legale, dirette, esplicite, ossia legate ad una specifica esposizione, irrevocabili e a copertura incondizionata in quanto la finalità è consentire al finanziatore di escutere tempestivamente il garante per il credito in essere) prestate dai Consorzi fidi non sono riconosciute dall’Autorità di Vigilanza ai fini della mitigazione del rischio di credito. Di conseguenza, tutta l’esperienza dei Confidi è messa in discussione.

La diffusione dei modelli di rating interno rappresenta pertanto un cambiamento di grande portata nel rapporto tra banche ed imprese, intervenendo nel ridefinire i confini dei rispettivi rapporti di relazione informativa ed operativa. Per le imprese di qualità media e bassa inferiore, il punteggio loro attribuito dagli strumenti di valutazione messi in atto dagli istituti di credito diventerà una variabile strategica per regolare il costo e l’efficienza delle proprie scelte di struttura finanziaria e di finanziamento degli investimenti, oltre ad essere un elemento di valutazione delle possibilità di crescita e di diversificazione.

In questo caso il rating potrà rappresentare un utile indicatore a supporto della definizione degli obiettivi di gestione per il management contribuendo ad una più efficiente politica del capitale.

Le strategie con cui le imprese affrontano questo ambiente competitivo non possono essere carenti sul piano finanziario. È necessario ricercare la continua coerenza tra struttura delle fonti e obiettivi più generali di crescita, innovazione e posizionamento di mercato.

In questo contesto, la finanza d'impresa viene ad assumere un ruolo centrale, addirittura decisivo per quanto riguarda le opportunità di crescita esterne.

Ciò determinerà verosimilmente una maggiore importanza delle funzioni finanziarie all'interno delle imprese ed una maggiore attenzione alla programmazione delle risorse e dei processi di sviluppo. Si delinea un passaggio fondamentale per le imprese: la funzione finanza diverrà tanto importante quanto quella commerciale, organizzativa, tecnologica.



## **CAPITOLO 5: ALCUNI ASPETTI**

### ***PROBLEMATICI DI BASILEA 2***

#### **La difficoltà di raccogliere informazioni**

Il problema principale attiene alla difficoltà per le banche di raccogliere le informazioni e i dati necessari per poter realizzare le metodologie più avanzate per la misurazione del rischio. Le piccole banche, che non dispongono in genere di forme evolute di *risk management*, potrebbero essere soggette a requisiti patrimoniali più stringenti. La discriminazione tra banche sarà ancor più rilevante in quanto il nuovo Accordo rischia di aumentare l'onere patrimoniale delle singole banche. Questo rischio deriva dal fatto di aver introdotto un preciso requisito patrimoniale anche per il rischio operativo, imponendo un vincolo patrimoniale (pari al 20%), eccessivamente oneroso soprattutto per banche medio-piccole. Queste ultime si troveranno quindi nella situazione o di dover aumentare il costo del credito rischiando di perdere quote di mercato o di "prezzare" i propri strumenti in modo inadeguato, peggiorando in questo modo la propria situazione finanziaria e patrimoniale.

## I rating interni

Vi è poi il timore che il metodo dei *rating* interni penalizzi il finanziamento delle Pmi, inducendo le banche a ridurre il credito ad esse destinato e ad aumentare al contempo i tassi di interesse.

Da un punto di vista teorico l'effetto di una più accurata valutazione del rischio da parte delle banche dovrebbe essere quello di ridurre il costo del credito per le imprese meno

rischiose e di promuovere un rapporto fondato sulla conoscenza e sulla fiducia reciproca. In pratica, però, vi è il rischio che i crediti concessi alle Pmi siano, o continuino ad essere,

considerati più rischiosi: la metodologia di determinazione dei *rating* interni, basata su procedure automatizzate (*scoring*), potrebbe rivelarsi poco adatta a cogliere le peculiarità delle Pmi, a valutarne cioè adeguatamente il merito di credito. In ultima analisi tale metodo poco si presterebbe a preservare quel patrimonio informativo del banchiere locale legato alla lunga consuetudine del rapporto con la piccola impresa e consolidato nel tempo.

Non si tiene inoltre conto che un portafoglio di crediti alle Pmi, a parità di perdita attesa, presenta perdite inattese inferiori a quelle di un portafoglio di prestiti alle grandi imprese, in ragione della maggiore importanza relativa che l'andamento ciclico dell'economia ha nel determinare le condizioni di queste ultime. Per venire incontro a queste considerazioni, il Comitato di Basilea ha formulato nuove modalità di calcolo dei requisiti per il rischio di credito nel metodo dei *rating* interni. In particolare i coefficienti di ponderazione sono stati ridotti, attenuando così la correlazione tra dotazione patrimoniale e rischiosità dei prestiti.

Le ponderazioni sono state ridotte in corrispondenza di pressoché tutti i livelli di rischio, ma in misura proporzionalmente maggiore per i valori di probabilità d'insolvenza più elevati.

La revisione consente di contenere gli effetti prociclici della nuova regolamentazione e di ottenere, indirettamente, un trattamento più appropriato dei crediti alle piccole e medie

imprese. Con la nuova curva di pesi, in particolare, il requisito patrimoniale complessivo delle piccole imprese (quelle con fatturato inferiore ai 5 milioni di euro) si riduce del 27%, mentre l'onere delle grandi imprese (quelle con volume d'affari superiore ai 50 milioni di euro) diminuisce del 12%; per le imprese di dimensione intermedia il coefficiente diminuisce invece del 19%.

Inoltre, al fine di contenere i rischi per le imprese, nel luglio scorso il Comitato ha approvato l'introduzione di appropriati elementi di valutazione del rischio per le Pmi volti ad assicurare loro un trattamento più appropriato nell'ambito dei metodi IRB *corporate* e *retail* e del metodo standardizzato. L'esposizione delle banche verso le piccole e medie imprese (imprese con un fatturato inferiore ai 50 milioni di euro) sarà soggetta a requisiti

di capitale inferiori, fino al 20% a seconda delle dimensioni, rispetto alle grandi imprese. Questa misura dovrebbe portare a una riduzione media del 10% circa dei requisiti relativi alle Pmi. La modifica sarebbe giustificata dal fatto che un'eventuale insolvenza di una impresa di piccole dimensioni ha scarso impatto sul sistema bancario. A ciò si aggiunge la possibilità di considerare i prestiti bancari inferiori a un milione di euro come finanziamento "*retail*", che ha coefficienti di assorbimento di capitale ridotti. Questi significativi risultati sono dovuti anche alle pressioni esercitate dalle Banche Centrali, in particolare dalla Banca d'Italia e dalla Bundesbank, pressioni volte a difendere le specificità dei rispettivi sistemi economici, caratterizzate da un diffuso tessuto produttivo formato da imprese di piccola dimensione. Alla luce di tali soluzioni le problematiche riguardanti le Pmi sembrerebbero quindi oggi attenuate, ma non del tutto risolte, rispetto all'originaria proposta di revisione dell'Accordo pubblicata nel 2001.

### **Il problema della pro-ciclicità finanziaria**

Questo problema, già presente nell'originario Accordo del 1988, rappresenta una fonte di preoccupazione ai fini della stabilità finanziaria e macroeconomica. Quando il capitale o le riserve accumulate durante i

periodi di espansione non sono sufficienti a coprire i rischi associati alle fasi di rallentamento congiunturale, le banche sono costrette a ridurre gli impieghi per assolvere ai requisiti patrimoniali.

La regolamentazione patrimoniale può influire sulla prociclicità finanziaria. Ad esempio nei periodi di rallentamento economico, in cui cresce la rischiosità dell'attivo, le banche sono indotte ad accantonare maggiore capitale. Per una banca il cui grado di copertura sia al limite dell'8%, questo deve necessariamente avvenire a scapito di nuovi prestiti o del rinnovo di prestiti già esistenti.

Nel nuovo Accordo, oltre al capitale e alle attività (come nel precedente Accordo), possono diventare sensibili al ciclo anche i coefficienti di ponderazione per il rischio, provocando un aumento del requisito patrimoniale nei periodi di recessione. La prociclicità intrinseca negli stessi metodi di *rating* e *scoring* si ripercuoterebbe infatti prima sul calcolo della probabilità d'insolvenza e poi su quello della ponderazione per il rischio. Per ridurre l'impatto prociclico il Comitato propone che le banche quantifichino le loro stime della probabilità di insolvenza in modo adeguatamente prudente e previdente, o sottopongano la propria adeguatezza patrimoniale a prove di *stress*. Un'altra soluzione del Comitato si basa sul processo di controllo prudenziale per quanto riguarda le prassi di accantonamento. Il fatto di valutare le perdite attese tenendo nella giusta considerazione l'evoluzione del profilo di rischio dei crediti nell'intero ciclo economico, e di accantonare riserve per coprire le perdite attese, consentirebbe alle banche di creare dei margini per assorbire le variazioni cicliche e il deterioramento patrimoniale.

## **CAPITOLO 6: *CONCLUSIONI***

Riassumendo, l'aspetto più interessante di Basilea 2 è il riconoscimento che rincorrere il mercato prevedendo una tipizzazione dei rischi di credito, sia pure utilizzando una griglia più fine per la tipologia del prestatore, è una strategia poco lungimirante di fronte alla rapidità nell'adozione di strumenti e tecniche finanziarie innovativi, da parte in particolare di grandi operatori che possono trasferire ad altri proprio quel rischio di credito i cui potenziali effetti negativi giustificano i RC (Requisiti di Capitale) stessi. Gli incentivi per il singolo operatore, che adotti modelli interni, a sottostimare il rischio, e quindi il connesso fabbisogno di capitale regolamentare, sono temperati dal ruolo esplicitamente previsto per le autorità di monitorare e validare questi modelli, acquisendo così informazioni correnti sulle pratiche di mercato, e di poter imporre RC aggiuntivi rispetto a quanto previsto dagli algoritmi, e ciò in relazione anche alla prospettiva macroprudenziale. L'utilizzo dei modelli avanzati presumibilmente solo da parte di pochi grandi operatori

implica, di fatto, una distinzione nello stile di supervisione, prefigurandone uno basato più su metodologie a distanza, del tipo credit scoring, per la gran parte degli intermediari e un altro invece imperniato su ispezioni in loco, con personale dedicato, sulla falsariga di quanto già messo in opera dalla FED nei riguardi delle LCBO. Rispetto alla fissazione di regole meccaniche, facile oggetto di operazioni di arbitraggio con finalità elusive, quando il capitale economico differisce da quello di regolazione più del costo dell'operazione di arbitraggio, il nuovo accordo tende dunque a creare uno schema di incentivi coerenti con gli obiettivi dei RC. Nel contempo esso motiva esplicitamente il ruolo discrezionale delle autorità e individua un ristretto gruppo di grandi operatori potenzialmente TBTF, non solo per le dimensioni ma appunto perché l'attenzione continua da parte delle autorità

potrebbe sminuire, agli occhi dei creditori e dell'opinione pubblica in generale, le responsabilità del management in caso di crisi aziendale. A questo riguardo, la discrezionalità riconosciuta alle autorità sotto il secondo pilastro è un elemento cruciale di differenza rispetto al disegno istituzionale del FDICIA, perché del tutto priva di vincoli, salvo l'implicito rinvio al rispetto delle regole del gioco tra le autorità nazionali promotrici dell'accordo. In particolare, e a differenza del FDICIA, non è prevista nessuna procedura decisionale rafforzata che possa motivare eventuali decisioni a favore di grandi istituzioni. La motivazione più immediata è che questo è lo scotto naturale di un accordo volontario tra autorità tecniche, non politiche, di diversi paesi, ciascuno con diversi assetti politico-istituzionali.

Un ulteriore elemento che desta perplessità, in relazione all'obiettivo generale di creare

condizioni comparabili internazionalmente nello svolgimento dell'attività creditizia, nasce dal ricorso a operatori finanziari esterni all'industria bancaria in senso stretto, come le società di rating, perché questo costituisce un elemento di svantaggio competitivo per i paesi non anglosassoni, in genere più bancocentrici, anche in relazione alla dimensione più piccola delle imprese (caso esemplare, l'Italia). Sotto questo profilo, come già nel caso di altri accordi internazionali tra paesi

con diversa struttura finanziaria, il Nuovo Accordo potrebbe però finire per agire come un potente fattore di stimolo a innovazioni istituzionali promosse dalle stesse autorità di supervisione nazionali.

E' interessante notare, infine, che l'accordo di Basilea 1, riferito originariamente al gruppo delle banche con operatività internazionale, è stato poi recepito nella legislazione dell'UE che lo ha esteso all'intero sistema bancario. La decisione è stata coerente con l'obiettivo di un unico spazio finanziario europeo e con quello di combattere discriminazioni tra operatori nello stesso settore, con esiti non concorrenziali. Il Nuovo Accordo, che dovrebbe poi essere tradotto in una direttiva comunitaria, con il suo ventaglio di soluzioni per il singolo intermediario, potrebbe agire come stimolo a una fase ulteriore di consolidamento dell'industria finanziaria europea, se i grandi operatori già in grado di utilizzare i sistemi avanzati di misurazione di rischio potranno ricavarne vantaggi competitivi nei confronti di chi adotti quelli standardizzati.

## **BIBLIOGRAFIA**

Basel Committee on Banking Supervision, 1988. *International Convergence of Capital Measurements and Capital Standards*, BIS, Basel, July, (www.bis.org)

Basel Committee on Banking Supervision, 1998 a. *Framework for Internal Control System in Banking Organizations*, BIS, Basel, September.

Basel Committee on Banking Supervision, 1998 b. *Sound Practices for Loan Accounting, Credit Risk Disclosure and Related Matters*, BIS, Basel, October.

Basel Committee on Banking Supervision, 1999, a. *Capital Requirements and Bank Behavior: the Impact of the Basle Accord*, Working Paper n.1, BIS, Basel, April.

Basel Committee on Banking Supervision, 1999, b. *A New Capital Adequacy Framework*, Consultative Document, BIS, Basel, June.

Basel Committee on Banking Supervision, 2000, a. *Range of Practice in Bank's Internal Ratings Systems*, Working Paper n.2, BIS, Basel, January.

Basel Committee on Banking Supervision, 2000, b. *Credit ratings and complementary sources of credit quality information*, Working Paper n.3, BIS, Basel, August.

Basel Committee on Banking Supervision, 2000, c. *Supervisory Risk Assessment and Early Warning Systems*, Working Paper n.4, BIS, Basel, December.



Basel Committee on Banking Supervision, 2001. *The New Basel Capital Accord*, Consultative Document, BIS, Basel, January.

Calomiris Charles, 1999. *International Bank Capital Regulation: What Next?*, U.S. Shadow Financial Regulatory Committee, June 8.

Calomiris Charles W. and Robert E. Litan, October 1999. *Financial Regulation in a Global Marketplace*. Mimeo.

Crouhy Michel, Dan Galai and Robert Mark, 2001. *Risk Management*, McGraw-Hill, New York.

European Commission Directive 89/299/CEE of April 17, 1989 on "The Own Funds of Credit Institutions"

European Commission Directive 89/647/CEE of December 18, 1989 on "A Solvency Ratio for Credit Institutions"

European Commission, Direzione Generale Mercato Interno, 1999. *Revisione dei requisiti patrimoniali applicabili agli enti creditizi e alle imprese d'investimento dell'UE*, Documento di Consultazione No. MARKT/1123/99.

Institute of International Finance, March 1998, *Report of the Working Group on Capital Adequacy: Recommendations for Revising the Regulatory Capital Rules for Credit Risks*, IIF, Washington.

International Organization of Securities Commissions, September 1998, *Objectives and Principles of Securities Regulation*, IOSCO, Washington.

Jones David, 2000. *Emerging Problems with the Basel Capital Accord: Regulatory Capital Arbitrage and Related Issues*; J. Bank. Fin., Special Issue on "Credit Risk Modelling and Regulatory Issues", Edited by P. Jackson and W. Perraudin, Vol.24, pp.35-58.

Journal of Banking and Finance, September 1991. Special Issue on *Deposit Insurance Reform*, Edited by M. Berlin, A. Saunders, G. Udell, Vol. 15, N. 4/5.

Journal of Banking and Finance, June 1995. Special Issue on *The Role of Capital in Financial Institutions*, Edited by A. Berger, R. Herring, and G. P. Szegö, Vol. 19, N. 3/4.

Journal of Banking and Finance, 1998. Special Issue on *Credit Risk Assessment and Relationship Lending*, Edited by E. Altman, J. Krahnert, and A. Saunders: Vol. 22, N.11-12.

Journal of Banking and Finance, 1999. Special Issue on *The Consolidation of Financial Services Industry*, Edited by A. Berger, R. Demsetz, and P. Strahan: Vol.23, N. 2-3.

Journal of Banking and Finance, January 2000. Special Issue on *Credit Risk Modelling and Regulatory Issues*, Edited by P. Jackson, and W. Perraudin, Vol. 24, N. 1/2.

Journal of Banking and Finance, January 2001. Special Issue on *Credit Rating and the Proposed New BIS Guidelines on Capital Adequacy for Bank Credit Assets*, Edited by E. Altman, Vol. 25, N. 1/2.

Szegö, Giorgio, 1995 c. *Il Sistema Finanziario, Economia e Regolamentazione*, McGraw-Hill Italia, Milano.

Szegö, Giorgio, April 1996. *Il Frankenstein di Basilea*, Rivista di Politica Economica, Vol. 86, pp. 121-140.

Szegö, Giorgio, 2000 a, *Proposta di revisione del trattamento prudenziale dei rischi di credito: riflessioni sull'impatto sul sistema bancario*. Mondo Bancario, Vol. 41, March.

